Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 323

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 23 novembre 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CIRCOLARI

Ministero della sanità

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

(2098)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1984, n. **785.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Palermo e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 57 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

Per l'indirizzo organico-biologico:

metodi fisici in chimica organica;
chimica e tecnologia delle sostanze coloranti;
complementi di chimica organica;
stereochimica organica;
esercitazioni di tecniche e sintesi speciali organiche;
cristallochimica;
chemiometria;
didattica della chimica;
epistemologia;
chimica analitica clinica;
chimica dell'ambiente;
catalisi;
termodinamica dei processi irreversibili;
spettroscopia molecolare;
fotochimica;
cinetica chimica.

Per l'indirizzo inorganico-chimico-fisico:

complementi di chimica inorganica;
chimica fisica delle interfasi;
complementi di chimica fisica;
termodinamica statistica;
cristallochimica;
chemiometria;
didattica della chimica;
epistemologia;
chimica analitica clinica;
chimica dell'ambiente;
teoria degli elettroliti;
chimica fisica dello stato solido;
catalisi;
termodinamica dei processi irreversibili;
fotochimica;
spettroscopia molecolare.

L'art. 59, relativo al corso di laurea in matematica, a partire dalla lettera *b*) inclusa, è soppresso e sostituito come segue:

b) Sono insegnamenti fondamentali obbligatori, comuni a tutti e tre gli indirizzi per il III anno:

1) istituzioni di geometria superiore;
2) istituzioni di analisi superiore;
3) istituzioni di fisica matematica.

c) Nel secondo biennio, oltre gli insegnamenti 1), 2) e 3) della lettera comune ai tre indirizzi, debbono essere seguiti altri quattro insegnamenti, di cui uno al III anno e gli altri tre al IV.

Di questi quattro insegnamenti, due sono fondamentali obbligatori, e due complementari a scelta dello studente.

I due insegnamenti fondamentali sono per ciascun indirizzo i seguenti:

Per l'indirizzo generale:

4) analisi superiore;
5) algebra superiore.

Per l'indirizzo didattico:

4) matematiche complementari (con esercitazioni);
5) complementi di geometria e algebra.

Per l'indirizzo applicativo:

4) calcolo delle probabilità;
5) fisica matematica.

Per l'indirizzo generale:

Primo gruppo:

meccanica superiore;
meccanica dei continui;
teoria delle onde;
teorie relativistiche;
magnetofluidodinamica;
fisica teorica;
teoria dei campi;
fisica superiore.

Secondo gruppo:

geometria algebrica;
complementi di geometria e algebra;
teoria dei gruppi;
teoria delle funzioni;
topologia;
geometria superiore;
teoria dei numeri;
equazioni differenziali.

Per l'indirizzo didattico:

Primo gruppo:

istituzioni di meccanica superiore;
meccanica dei continui;
fluidodinamica;
elettrodinamica;
termodinamica;
complementi di fisica generale;
istituzioni di fisica teorica;
preparazione di esperienze didattiche;
istituzioni di meccanica quantistica;
fisica nucleare;
fisica delle particelle elementari.

Secondo gruppo:

critica dei principi;
didattica della matematica;
teoria delle funzioni di variabili reali;
geometria differenziale;
logica matematica;
storia delle matematiche;
matematiche elementari da un punto di vista superiore;
analisi funzionale;
matematica finanziaria e attuariale;
algebra superiore;
calcolo delle probabilità;
analisi superiore;
complementi di matematica;
algebra superiore;
teoria delle funzioni.

Per l'indirizzo applicativo:

Primo gruppo:

teoria dei sistemi dinamici;
modelli matematici per l'economia;
astronomia;
geodesia;
metodi matematici della fisica;
meccanica statistica;
biomatematica;
fisica dei solidi.

Secondo gruppo:

teoria e applicazione delle macchine calcolatrici;
cibernetica;
teoria degli algoritmi e calcolabilità;
linguaggi formali e compilatori;
metodi per il trattamento dell'informazione;
documentazione automatica;
statistica matematica;
calcolo numerico;
analisi numerica;
biomatematica;
programmazione;
processi aleatori e teoria matematica delle file di attesa.

Art. 60 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali sono inseriti i seguenti insegnamenti:

entomologia generale;
geomorfologia;
ecofisiologia vegetale;
didattica naturalistica e biologica;
conservazione e protezione della natura;
etologia ed ecologia animale;
geobotanica;
esercitazioni di matematiche;
analisi chimica strumentale;
zoologia applicata;
micologia;
biologia cellulare;
algologia.

Nel medesimo elenco sono soppressi i seguenti insegnamenti:

entomologia agraria;
zoocoltura (bachi, api, avi-coniglicoltura);
biologia delle razze umane.

Inoltre al testo del medesimo art. 60 è aggiunto il seguente comma:

« Tutti gli insegnamenti sia fondamentali che complementari si intendono con esercitazioni ».

Art. 61 - l'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche è soppresso e sostituito come segue:

Sono insegnamenti complementari:

chimica fisica;
biologia generale;
antropologia;
idrobiologia e pescicultura;
microbiologia;
parassitologia;
fisiologia vegetale;
paleontologia;
statistica;
biofisica;
embriologia chimica;
entomologia;
fisiologia dello sviluppo;
genetica umana;
radiobiologia;
farmacologia;
biologia molecolare;
neurologia comparata;
citologia;
genetica dei microrganismi;
ecologia;
biochimica fisica;
biologia cellulare;
elettrofisiologia;
genetica molecolare;
immunologia;
neurobiologia;
virologia;
biochimica applicata;
citogenetica;

endocrinologia comparata;
genetica applicata;
genetica di popolazioni;
patologia generale;
anatomia vegetale;
biologia marina;
biologia vegetale applicata;
ecologia vegetale;
embriologia comparata;
etologia;
fisiologia comparata;
zoologia dei vertebrati.

Art. 62 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze geologiche sono inseriti i seguenti insegnamenti:

geochimica degli isotopi;
petrografia del sedimentario;
petrologia;
sismologia;
biostratigrafia e paleoecologia;
geologia stratigrafica;
geomorfologia applicata;
geotermia.

Nel medesimo elenco sono soppressi i seguenti insegnamenti:

chimica organica;
astronomia;
geodesia;
antropologia;
analisi matematica (algebra ed infinitesimale) biennale;
meccanica razionale con elementi di statistica grafica e disegno;
geometria analitica con elementi di proiettiva.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1984

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *novembre* 1984
Registro n. 69 *Istruzione, foglio n.* 121

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 settembre 1984, n. **786.**

Concessione di bandiere di istituto militare ad alcune scuole del Corpo della guardia di finanza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 12 della Costituzione;

Vista la legge 24 dicembre 1925, n. 2264, concernente conversione in legge del regio decreto-legge 24 settembre 1923, n. 2072, contenente norme per l'uso della bandiera nazionale;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1947, n. 1152, sull'adozione di una bandiera per l'Esercito e per l'Aeronautica nonché per i reparti della Marina militare;

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'ordinamento del Corpo della guardia di finanza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1977, n. 173, concernente, tra l'altro, concessione di bandiere di istituto militare;

Considerata l'opportunità di dotare le scuole del Corpo della guardia di finanza di una bandiera di istituto militare;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro della difesa;

Decreta:

Art. 1.

Alle sottoelencate scuole del Corpo della guardia di finanza è concessa la bandiera di istituto militare:

scuola alpina di Predazzo;
scuola nautica di Gaeta;
scuola allievi finanzieri di Rovigo;
scuola allievi finanzieri di Portoferraio;
scuola allievi finanzieri di Mondovì.

Art. 2.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Selva di Val Gardena, addì 4 settembre 1984

PERTINI

VISENTINI — SPADOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *novembre* 1984
Registro n. 63 *Finanze, foglio n.* 319

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 3 ottobre 1984.

Modalità per le assunzioni straordinarie presso uffici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ai sensi dell'art. 12 della legge 4 agosto 1984, n. 467.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 12 della legge 4 agosto 1984, n. 467, che, per assicurare il funzionamento degli uffici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione nei valichi di confine, autorizza il Ministero dei trasporti ad assumere personale straordinario entro il limite di centoventi unità, per un periodo di tre mesi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276;

Ritenuto che in relazione alle esigenze degli uffici sopraindicati, occorre determinare un primo contingente da assumere entro il limite della spesa di lire 400.000.000 prevista per l'anno 1984;

Ritenuta inoltre l'opportunità di stabilire le modalità per le assunzioni di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente di personale straordinario che la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione è stata autorizzata ad assumere per l'anno 1984 ai sensi dell'art. 12 della legge 4 agosto 1984, n. 467, è stabilito in numero 90 unità da applicare a mansioni corrispondenti a quelle del personale della carriera esecutiva. Tale personale sarà assunto per un periodo non superiore a tre mesi presso i sottoelencati uffici della citata Direzione generale, competenti a rilasciare autorizzazioni al trasporto internazionale di merci o ad effettuare i relativi controlli di legge secondo le rispettive circoscrizioni territoriali, nei limiti numerici a fianco indicati:

Imperia	5
Genova	6
Torino	8
Aosta	2
Cuneo	5
Novara	3
Como	5
Varese	5
Sondrio	5
Bolzano (1)	7
Trento	5
Udine	5
Gorizia	6
Trieste	8
Belluno	5
Ancona	2
Bari	4
Brindisi	4
Palermo	—
Catania	—
Totale	90

Art. 2.

Gli elenchi per l'iscrizione degli aspiranti alle assunzioni straordinarie — distintamente per ogni sede prevista per le assunzioni stesse — sono istituiti presso i seguenti uffici provinciali della M.C.T.C.:

Genova, corso Sardegna, 36: per le sedi di Genova e Imperia;

Torino, corso Belgio, 158: per le sedi di Torino, Aosta, Cuneo e Novara;

Milano, via Manin, 3: per le sedi di Como, Varese e Sondrio;

Trieste, via Bellini, 3: per le sedi di Trieste, Udine e Gorizia;

Venezia, via S. Croce, 485: per la sede di Belluno;

Ancona, via XXV Aprile: per la sede di Ancona;

Bari, via Brigata Regina, 10: per le sedi di Bari e Brindisi;

Palermo, via Fonderia Oretea, 52: per le sedi di Palermo e Catania,

(1) Nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni.

nonché presso gli uffici della M.C.T.C., aventi sede a Bolzano, piazza della Vittoria e a Trento, via del Commercio, 20.

Per l'iscrizione negli anzidetti elenchi, gli interessati debbono presentare domanda agli uffici suddetti a mezzo di raccomandata postale. Nella relativa domanda — in bollo da L. 3.000 e redatta secondo l'unito schema — i richiedenti dovranno precisare la sede tra quelle previste nel precedente art. 1 presso la quale chiedono di essere assunti. La firma apposta in calce sulla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal competente ufficio comunale di residenza.

Negli elenchi di cui al precedente articolo sono iscritti gli aspiranti che non abbiano superato il cinquantesimo anno di età e siano in possesso almeno del diploma di licenza media di primo grado e degli altri requisiti per l'ammissione agli impieghi di ruolo dello Stato.

L'ordine di iscrizione negli appositi elenchi sarà determinato dalla data di spedizione della domanda da rilevarsi dal bollo postale sulle relative raccomandate. A parità di data si terrà conto del numero progressivo delle raccomandate, se queste risultano spedite presso un medesimo ufficio postale; se tali raccomandate — sempreché in pari data — sono state invece spedite presso diversi uffici postali, l'iscrizione sarà effettuata in ordine decrescente di età.

Non saranno prese in considerazione le domande spedite prima della data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale *o che pervengano in maniera diversa da quella della raccomandata postale.*

Art. 3.

Gli aspiranti iscritti negli elenchi di cui al precedente art. 2 saranno invitati, nell'ordine e nel limite dei posti disponibili, a presentare la documentazione comprovante il possesso dei requisiti dichiarati per l'emanazione del relativo provvedimento di assunzione.

Al personale assunto ai sensi del presente decreto compete, per le giornate di effettivo servizio, il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente livello retributivo nonché, per ogni mese di servizio prestato, o frazione superiore ai quindici giorni, un periodo di ferie nella misura di due giorni ed un premio di fine servizio in misura pari ad un dodicesimo di una mensilità dello stipendio di godimento.

I ratei della tredicesima mensilità ed il premio di fine servizio sono corrisposti al momento della cessazione dal servizio.

Al personale di cui trattasi si applicano le norme assistenziali e previdenziali previste dalle vigenti disposizioni.

L'onere relativo farà carico all'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 ottobre 1984

Il Ministro: SIGNORILE

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1984
Registro n. 11 Trasporti, foglio n. 400

Schema di domanda
(in bollo da L. 3.000)

Al direttore dell'ufficio provinciale della M.C.T.C. di
(vedi art. 2)
via .

Il sottoscritto . . .
nato a . . . il .
residente a . . via . .
chiede di essere iscritto nell'elenco degli aspiranti all'assunzione straordinaria prevista per l'ufficio di .
(vedi art. 1) ai sensi del decreto ministeriale n. 1535 del 3 ottobre 1984.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

di essere in possesso della cittadinanza italiana;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .

di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (in caso contrario precisare quali);

di essere di sana e robusta costituzione;

di essere in possesso del titolo di studio di . (precisare l'istituto e la data di conseguimento);

di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati;

di essere celibe/coniugato (con n. . . figli).

Data, .

Firma autenticata

(6196)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 20 ottobre 1984.

Approvazione di condizioni speciali di polizza da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita in vigore presentate dalla S.p.a. C.A.I. - Compagnia di assicurazione italiana, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Viste le domande in data 19 maggio 1983 e 14 settembre 1984 della società per azioni C.A.I. - Compagnia di assicurazione italiana, con sede in Milano, intese ad ottenere l'approvazione di condizioni speciali di polizza, da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita in vigore;

Vista la nota in data 19 settembre 1984, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo, le seguenti condizioni speciali di polizza da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita in vigore, presentate dalla società per azioni C.A.I. - Compagnia di assicurazione italiana, con sede in Milano:

a) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del capitale assicurato da applicare alla tariffa n. 20, mista a premio annuo costante, approvata con decreto ministeriale 15 novembre 1978 (tar. n. 20 c);

b) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del capitale assicurato da applicare alla tariffa n. 21, mista a premio unico, approvata con decreto ministeriale 15 novembre 1978 (tar. n. 21 c);

c) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della rendita assicurata da applicare alla tariffa n. 34, rendita vitalizia differita, a premio annuo, con controassicurazione, approvata con decreto ministeriale 15 ottobre 1968 (tar. n. 34 c);

d) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della rendita assicurata da applicare alla tariffa n. 33, rendita vitalizia differita, a premio unico, con controassicurazione, approvata con decreto ministeriale 15 ottobre 1968 (tar. n. 33 c);

e) regolamento della gestione delle attività da cui derivare il rendimento da riconoscere agli assicurati ai fini della rivalutazione dei contratti stipulati nelle sopracitate forme assicurative.

Art. 2.

I contratti stipulati in tariffa n. 34 c, potranno essere emessi a condizione che il premio annuo medio del relativo portafoglio risulti non inferiore a L. 1.000.000 (unmilione).

Art. 3.

La S.p.a. C.A.I. - Compagnia di assicurazione italiana, è tenuta a presentare annualmente all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo - ISVAP, appositi moduli 8 e 10 concernenti le forme assicurative approvate con il presente decreto nonché un rendiconto della gestione del fondo speciale costituito con il portafoglio relativo alle forme assicurative anzidette.

Il rendiconto di cui al comma precedente dovrà essere certificato da una società di revisione iscritta all'albo speciale previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

Roma, addì 20 ottobre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(6197)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 17 novembre 1984.

Disposizioni nazionali per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 2956/84 e n. 3029/84 relativi allo smaltimento del burro a prezzo ridotto « Vendita speciale CEE ».

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, e successive modificazioni, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte ed in particolare definisce la qualità del burro che può formare oggetto delle predette misure;

Visto il regolamento (CEE) n. 1687/76 della Commissione, del 30 giugno 1976, e successive modificazioni, che stabilisce modalità comuni di controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento;

Visto il regolamento (CEE) n. 2957/84 del Consiglio, del 22 ottobre 1984, relativo alla concessione di un aiuto al consumo di burro in Grecia ed in Italia;

Visto il regolamento (CEE) n. 2956/84 della Commissione, del 18 ottobre 1984, relativo allo smaltimento di burro a prezzo ridotto;

Visto il regolamento (CEE) n. 3029/84 della Commissione, del 29 ottobre 1984, relativo allo smaltimento a prezzo ridotto di burro destinato al consumo diretto in Grecia ed in Italia;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, riguardante il riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);

Vista la legge 10 giugno 1982, n. 348, concernente la costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, e successive modifiche, che ha istituito il Comitato interministeriale ed i comitati provinciali per il coordinamento e la disciplina dei prezzi;

Vista la legge 23 dicembre 1956, n. 1526, concernente la difesa della genuinità del burro;

Considerato che la finalità dei succitati regolamenti n. 2956/84, n. 2957/84 e n. 3029/84 è quella di mettere a disposizione del consumatore finale burro a prezzo ridotto, senza peraltro perturbare il mercato della produzione;

Considerato altresì che il burro oggetto della misura è quello definito all'art. 1 del regolamento (CEE) numero 985/68 e che pertanto è necessario escludere dall'aiuto il prodotto derivato da creme di siero;

Considerato che è necessario conoscere la precisa origine del burro da utilizzare, al fine di poter accertare che il burro che beneficia dell'aiuto non formi oggetto delle misure previste all'art. 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 804/68;

Considerato che per assicurare la qualità del prodotto da mettere a disposizione del consumatore a prezzo ridotto, è bene che la commercializzazione avvenga nelle forme usuali del mercato;

Considerato che per il raggiungimento dei fini sopra esposti è necessario prevedere adeguati controlli in tutte le fasi di commercializzazione;

Considerato che per garantire il corretto svolgimento dell'azione appare necessario avvalersi della facoltà prevista all'art. 4 del regolamento (CEE) n. 2956/84;

Atteso che occorre emanare le norme per dare attuazione nel territorio della Repubblica alle citate disposizioni comunitarie concernenti la concessione dell'aiuto al consumo del burro in Italia;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 3, par. 2, del regolamento (CEE) n. 2956/84, nonché a quelli dell'art. 3, par. 1, del regolamento (CEE) n. 3029/84, le domande per beneficiare dell'aiuto comunitario di 160 ECU/q.le (229.120 lire/q.le) per il burro proveniente dall'ammasso privato e per quello di libero mercato, devono essere presentate alla Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo entro il 30 novembre 1984 da parte degli aventi diritto.

Le domande, di cui al primo comma, devono essere redatte in carta legale ed in duplice copia, di cui una da inviare per conoscenza all'istituto di vigilanza per la repressione delle frodi competente per territorio, in relazione alla sede amministrativa dell'impresa richiedente.

La quantità minima di burro ammessa a beneficiare dell'aiuto non può essere inferiore a 2 tonnellate per ogni singola impresa. La quantità massima di burro per la quale può essere richiesto l'aiuto non può eccedere una quantità pari alla media mensile del prodotto venduto in pacchetti per il consumo diretto nei mesi di novembre, dicembre 1983, moltiplicata per 3 e maggiorata al massimo del 50%. Per le cooperative lattiero casearie la media dei due mesi è calcolata tenendo conto anche del burro distribuito ai soci.

Le imprese che dimostrino di aver iniziato la vendita di burro in pacchetti per il consumo diretto posteriormente al 1° novembre 1983 potranno sostituire i mesi di novembre e dicembre 1983 con due mesi a loro scelta.

Le imprese potranno altresì chiedere nella domanda l'assegnazione di un ulteriore quantitativo di burro, sempre che le richieste complessive pervenute all'A.I.M.A. non coprano l'intero contingente o si rendano disponibili quantitativi di burro.

I titolari di contratto d'ammasso privato, che intendono beneficiare dell'aiuto, devono prioritariamente richiedere il destoccaggio delle partite di burro che, alla data del 30 novembre 1984 risultino immagazzinate sotto contratto da almeno centoventi giorni con l'indicazione per ciascuna di esse dei quantitativi da ritirare e della data prevista di destoccaggio.

La domanda di destoccaggio, di cui al comma precedente, deve essere presentata all'A.I.M.A. in duplice copia, in allegato alla domanda di aiuto di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 2.

La domanda di aiuto, di cui al precedente art. 1, da redigersi secondo il fac-simile allegato 1, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa che deve, sotto la propria responsabilità:

Dichiarare:

di svolgere attività nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sul territorio della Repubblica e di essere iscritto a tal fine in un pubblico registro;

di avere prodotto e/o acquistato a decorrere dal 1° agosto 1984 ed eventualmente acquistare e/o produrre entro il 31 gennaio 1985 l'intera quantità di burro per la quale chiede l'aiuto;

che il burro acquistato e/o prodotto, fabbricato esclusivamente con creme di latte non contenenti creme di siero di latte, non sia oggetto di misure di intervento previste all'art. 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 804/68;

il quantitativo di burro venduto per il consumo diretto in pacchetti nei mesi di novembre e dicembre 1983 e, nel caso di cooperative lattiero-casearie, anche di quello venduto e/o distribuito ai soci; nel caso di imprese che abbiano iniziato la vendita di burro per il consumo diretto dopo il 1° novembre 1983, indicare i quantitativi di burro venduti nei due mesi scelti;

di accettare tutte le condizioni del presente decreto.

Impegnarsi:

a fornire, al personale incaricato di effettuare i controlli previsti al successivo art. 8, la prova, consistente in una dichiarazione rilasciata dall'organismo d'intervento territoriale competente in relazione all'ubicazione dello stabilimento che ha fabbricato il burro che il prodotto acquistato e/o fabbricato nel periodo che va dal 1° agosto 1984 fino al 31 gennaio 1985 non forma oggetto delle misure d'intervento di cui all'art. 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 804/68;

a confezionare o far confezionare presso uno stabilimento, di cui deve essere indicata la denominazione ed ubicazione, nel termine indicato nell'autorizzazione che sarà rilasciata dall'A.I.M.A., gli interi quantitativi di burro autorizzati, in confezioni del peso massimo di gr. 500, mantenendo nella confezione e nell'involucro le forme e le iscrizioni usuali e proprie delle marche dell'azienda che chiede l'aiuto;

per le imprese che commercializzano più di una marca, a confezionare e distribuire per il consumo a prezzo ridotto anche la marca principale;

ad impacchettare burro di qualità non inferiore a quello normalmente commercializzato per la o le proprie marche;

ad imprimere sulla faccia anteriore del pacchetto il prezzo effettivo di vendita al consumo che non deve comunque superare il prezzo massimo che sarà fissato con provvedimento CIP e l'iscrizione, in lettere di almeno 5 mm di altezza, « Vendita speciale CEE »;

a consegnare burro condizionato in piccoli pacchetti contenuto in imballaggi sui quali è impressa, con lettere di almeno 2 cm di altezza, la dicitura « Burro a prezzo ridotto (regolamento CEE n. 3029/84) »;

ad avere registrazioni contabili dalle quali possa rilevarsi il carico e lo scarico di detto burro;

a destinare tutto il burro impacchettato al consumo diretto;

a precisare nelle fatture di vendita e nei buoni di consegna le quantità di burro oggetto della vendita speciale;

a procedere ad un'azione di promozione in favore del consumo di burro che dovrà essere effettuata almeno con una pubblicità a livello dei dettaglianti durante il periodo dell'operazione. L'importo della spesa da destinare alla pubblicità non può essere inferiore all'1% dell'ammontare dell'aiuto, da dimostrare ai sensi dell'art. 3 del presente decreto;

ad imporre, con contratto scritto, ai commercianti all'ingrosso ed a tutti gli intermediari, di cui dovesse servirsi per la distribuzione, gli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui al presente decreto.

Art. 3.

Relativamente al burro venduto per la « vendita speciale », le imprese che richiedono l'aiuto, i grossisti, gli intermediari nonché ogni soggetto detentore del burro nella fase commerciale ad esclusione dei commercianti al minuto, deve tenere registrazioni contabili dalle quali risultino i quantitativi acquistati, ceduti e ritirati del burro con la precisa indicazione dei nomi e degli indirizzi delle ditte fornitrici ed acquirenti.

I commercianti al dettaglio debbono registrare soltanto il carico del burro ricevuto dai grossisti o dagli intermediari o direttamente dalle imprese impacchettatrici per la vendita speciale.

Tutte le registrazioni debbono essere effettuate su appositi registri bollati a norma di legge e preventivamente vidimati pagina per pagina dagli istituti di vigilanza per la repressione delle frodi o dalle locali camere di commercio, industria ed artigianato.

In sostituzione di detti registri possono essere utilizzati normali registri IVA, purché dagli stessi siano rilevabili tutti i movimenti di carico e, se richiesto, scarico del burro.

Gli imballaggi contenenti burro condizionato in piccoli pacchetti devono riportare con lettere di almeno 2 cm di altezza la dicitura « Burro a prezzo ridotto (regolamento CEE n. 3029/84) ».

L'azione di promozione a favore del consumo del burro da svolgere presso tutti i dettaglianti ai quali le imprese che beneficiano dell'aiuto cedono il burro, comporta, come minimo, l'esposizione di manifesti, cartelli, adesivi, ecc. di dimensioni non inferiori a cm 20 × cm 30.

La spesa destinata all'azione di promozione, non inferiore all'1% dell'ammontare dell'aiuto, dovrà essere dimostrata agli organi di controllo tramite fatture o altra documentazione commerciale probante nella quale deve essere indicato il riferimento al regolamento (CEE) n. 3029/84.

Art. 4.

L'A.I.M.A., constatata la regolarità delle domande ricevute entro il 30 novembre 1984 in relazione alle dichiarazioni ed agli impegni di cui ai precedenti articoli, entro il 12 dicembre 1984 provvede a rilasciare a ciascun richiedente:

a) nel caso di imprese che confezionano solo burro di libero mercato, due autorizzazioni, la prima per un quantitativo pari al 60% circa del totale del burro assegnato, il cui confezionamento in pacchetti deve avvenire entro il quarantacinquesimo giorno dalla data del rilascio dell'autorizzazione, la seconda per il quantitativo residuo il cui confezionamento deve avvenire dal 1° febbraio 1985 al 17 marzo 1985;

b) nel caso di imprese che detengono burro sotto contratto di ammasso privato, tante autorizzazioni quanti sono i contratti per i quali viene richiesto il destoccaggio del burro da confezionare per la « Vendita speciale », indicando, per ciascuna di esse, il quantitativo di burro e la data limite entro la quale deve avvenire il confezionamento.

Qualora il quantitativo di burro stoccato sotto contratto da un'impresa non raggiunga l'entità del totale ad essa assegnabile, l'A.I.M.A. rilascia, per il quantitativo residuo, le autorizzazioni a confezionare burro di libero mercato.

Le imprese che non possono impacchettare, in tutto o in parte, i quantitativi di burro relativi alla seconda assegnazione, nei termini prescritti, devono obbligatoriamente far pervenire all'A.I.M.A. entro il 15 gennaio 1985, un telegramma con il quale chiedono un quantitativo inferiore di burro da impacchettare o l'annullamento dell'assegnazione. L'A.I.M.A. provvederà alla ripartizione dei quantitativi disponibili.

Copia delle autorizzazioni rilasciate dovranno essere inviate dall'A.I.M.A. agli istituti di vigilanza per la repressione delle frodi competente per territorio, in relazione alla sede amministrativa del richiedente e dello o degli stabilimenti di impacchettamento del burro.

Qualora le quantità di burro, per le quali viene richiesto l'aiuto, superino il contingente previsto dai regolamenti (CEE) n. 2956/84 e n. 3029/84, l'A.I.M.A. provvederà ad una riduzione proporzionale dei quantitativi richiesti, assegnando a ciascuna impresa avente diritto un quantitativo di burro proporzionale a quello dalle stesse venduto per il consumo diretto durante il periodo di riferimento di cui al precedente art. 1.

Art. 5.

Le imprese, la cui domanda di aiuto è stata accettata dall'A.I.M.A., una volta esaurite le vendite ai dettaglianti dell'intero quantitativo di burro ad esse assegnato, devono relativamente ad ogni singola autorizzazione presentare, in duplice copia, entro trenta giorni dall'ultima vendita al dettaglio domanda di liquidazione dell'aiuto alla stessa A.I.M.A. secondo lo schema di cui all'allegato 2, dichiarando sotto la responsabilità del proprio legale rappresentante le quantità di burro venduto in panetti per la « Vendita speciale ».

Art. 6.

La domanda di liquidazione, da inviare per conoscenza anche al servizio repressione frodi competente per territorio, deve essere corredata:

a) da fidejussione bancaria o assicurativa rilasciata da un istituto che risponda ai requisiti di cui alla legge 10 giugno 1982, n. 348 e di cui al decreto ministeriale 15 giugno 1984, redatta secondo lo schema di cui all'allegato 3, con decorrenza dalla data della domanda di liquidazione per l'importo corrispondente all'aiuto di cui si chiede la liquidazione, e maggiorato di 5 ECU/q.le (L. 7.160/q.le). La durata della fidejussione dovrà essere di mesi nove per la domanda di liquidazione relativa alla prima assegnazione e di mesi sei per quella relativa alla seconda;

b) dal certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato o ad altro registro pubblico, attestante l'attività svolta dall'impresa nel settore lattiero-caseario;

c) dal certificato del competente tribunale, rilasciato da non oltre tre mesi dalla data di presentazione della domanda, attestante l'iscrizione della ditta nel registro delle imprese, i nominativi e le qualifiche delle persone che ne hanno la legale rappresentanza, il libero esercizio dei propri diritti da parte dell'impresa medesima.

Art. 7.

Le cooperative lattiero-casearie, che nel corso della precedente gestione 1983, hanno prodotto burro venduto a terzi o distribuito ai soci in confezioni per il consumo diretto, possono avvalersi dell'opera dei consorzi di cooperative e delle cooperative di secondo grado per la presentazione delle domande di aiuto e di liquidazione dell'aiuto stesso.

In tal caso la domanda di aiuto deve essere presentata dagli organismi di secondo grado nei modi, nei termini e nei limiti indicati al precedente art. 1 e deve riferirsi alla quantità totale di burro che essi intendono utilizzare per le cooperative rappresentate. La domanda dovrà essere corredata per ognuna delle cooperative che provvedono alla confezione ed alla vendita di burro, delle dichiarazioni e degli impegni indicati al precedente art. 2, nonché della delega rilasciata all'organismo di secondo grado ad operare in nome e per conto delle cooperative. L'A.I.M.A. comunica l'accettazione della domanda all'organismo di secondo grado richiedente ed agli istituti di vigilanza per la repressione delle frodi competenti per territorio in relazione alla sede delle singole cooperative rappresentate dal suddetto organismo. Una volta esaurita la vendita del burro, la domanda di liquidazione presentata dagli organismi di secondo grado deve essere completata con la dichiarazione di cui al precedente art. 5 e con la documentazione di cui al precedente art. 6, lettere *b*) e *c*), riguardanti le singole cooperative, nonché con la fidejussione di cui al precedente art. 6, lettera *a*). L'A.I.M.A. liquida agli organismi di secondo grado l'importo dell'aiuto.

Art. 8.

Gli istituti di vigilanza per la repressione delle frodi, dal momento della ricezione della comunicazione dell'A.I.M.A. che accetta la domanda di cui al precedente art. 1, effettuano controlli a sondaggio, attraverso l'esame degli atti amministrativo-contabili delle imprese, integrandoli con controlli di carattere tecnico-qualitativo, effettuati negli stabilimenti di produzione, nei magazzini di conservazione e nei punti di vendita.

Durante il periodo dell'operazione gli istituti di vigilanza per la repressione delle frodi dovranno, altresì, controllare, a sondaggio, che nei punti di vendita sia esposta la pubblicità in favore del consumo di burro delle imprese fornitrici del burro in vendita o, quanto meno, che sia riscontrabile un'adeguata pubblicità. In relazione ad ogni controllo effettuato deve essere redatto apposito verbale da inviare all'A.I.M.A., che dovrà altresì contenere i nominativi delle ditte impacchettatrici che hanno fornito al dettagliante il burro.

Le inadempienze riscontrate in merito ai controlli di cui al primo comma vengono immediatamente comunicate all'A.I.M.A., alla quale va trasmessa la copia del verbale di constatazione.

Gli istituti di vigilanza per la repressione delle frodi, ed il personale dell'A.I.M.A., dal momento della ricezione delle domande di liquidazione dell'aiuto di cui al precedente art. 5, devono effettuare, entro il periodo di tempo di validità della fidejussione, presso tutte le imprese autorizzate dall'A.I.M.A., l'esame degli atti amministrativo-contabili, tenuti dalle imprese medesime in virtù del regolamento (CEE) n. 3029/84 e del presente decreto. Tale controllo deve essere completato da un verbale di verifica compilato in triplice esemplare,

di cui l'originale da inviare all'A.I.M.A., entro il termine di validità della fidejussione all'uopo prestata dall'impresa, uno da rilasciare all'impresa ed uno da trattenere agli atti, redatto secondo il fac-simile allegato 4, controfirmato, dal rappresentante dell'impresa.

Qualora gli istituti di vigilanza per la repressione delle frodi ed il personale dell'A.I.M.A. lo ritengano opportuno, potranno effettuare il controllo e compilare il verbale di verifica previsti al comma precedente, dopo ricezione della seconda domanda di liquidazione dell'aiuto, entro il periodo di tempo di validità della prima fidejussione.

Art. 9.

L'A.I.M.A. accertata la regolarità e la conformità delle domande di liquidazione presentate, provvederà agli adempimenti di competenza, dando comunicazione all'impresa interessata ed all'istituto di vigilanza territorialmente competente delle proprie determinazioni.

Art. 10.

L'A.I.M.A., trascorso il periodo di validità delle fidejussioni, provvede al suo svincolo, sempreché nel frattempo la stessa, o gli istituti di vigilanza per la repressione delle frodi, non abbiano rilevato, a seguito dei controlli effettuati ai sensi del precedente art. 8, eventuali inadempienze, nel qual caso procede all'incameramento dell'importo garantito dalla fidejussione, se del caso, relativamente ai quantitativi oggetto della contestazione.

Art. 11.

Le imprese che commercializzano più di una marca di burro sono autorizzate ad utilizzare, esclusivamente per la marca principale, una carta di imballaggio differente da quella normalmente usata per la confezione dei panetti, mantenendo però invariate le iscrizioni usuali.

Art. 12.

Il Ministero dell'agricoltura, qualora ritenga che un istituto di vigilanza per la repressione delle frodi, per obiettive e dimostrate difficoltà, non sia in grado di ottemperare compiutamente agli adempimenti ad esso demandati dal precedente art. 8, può disporre controlli straordinari avvalendosi di personale del Ministero stesso e/o dell'AIMA, nonché, all'occorrenza, previa intesa con il Ministro competente, degli organi dello Stato legittimati ad effettuare controlli fiscali o di polizia.

Art. 13.

Qualora il Comitato interministeriale prezzi non abbia fissato entro il 26 novembre 1984, il prezzo massimo di vendita al consumo del burro, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2956/84, il termine di presentazione delle domande, di cui al precedente art. 1, è prorogato fino al quinto giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento CIP.

Conseguentemente per il medesimo periodo è prorogato il termine del 12 dicembre 1984 indicato al precedente art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 novembre 1984

Il Ministro: PANDOLFI

ALLEGATO 1

(Da presentare in carta legale)

All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) - Via Palestro, 81 - ROMA

e, p.c.:

All'Istituto per la vigilanza della repressione frodi . . . .

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . il . . . . domiciliato in . . . . via . . . . nella sua qualità di titolare / legale rappresentante della . . . . con sede amministrativa in . . . . preso atto dei regolamenti (CEE) n. 2956/84 e n. 3029/84 e del decreto ministeriale del Ministro dell'agricoltura e delle foreste del 17 novembre 1984 chiede di poter usufruire dell'aiuto comunitario di cui al regolamento (CEE) n. 3029/84 per q.li . . . di burro, da vendere al commercio al dettaglio alle condizioni fissate dal decreto ministeriale . . . . .

Sotto la propria responsabilità dichiara:

di svolgere attività nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e di essere iscritto a tal fine in un pubblico registro;

di utilizzare burro sotto contratto di ammasso privato da almeno quattro mesi per un quantitativo totale di q.li . . come ripartito nell'allegata copia di domanda di destoccaggio (qualora interessi);

di avere acquistato (e/o prodotto) a decorrere dal 1° agosto 1984 e di acquistare (e/o produrre) entro il 31 gennaio 1985, l'intero quantitativo di burro di q.li . . . per il quale richiede l'aiuto;

che il burro acquistato e/o prodotto, fabbricato esclusivamente con creme di latte non contenenti creme di siero di latte, non forma oggetto di misure di intervento previste allo art. 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 804/68;

di aver venduto (e/o ceduto in caso di cooperative) burro in panetti per le seguenti quantità: nei mesi di novembre e dicembre 1983 q.li . . . per cui la quantità massima di burro che può essere ammessa al beneficio dell'aiuto è di q.li . . . . (oppure di aver iniziato la vendita di burro per il consumo dopo il 1° novembre 1983 e di aver venduto nei mesi di . . . . . . q.li . . . .);

di accettare tutte le condizioni del presente decreto e di consentire fin da ora l'esame della propria contabilità da parte degli organi designati al controllo;

s'impegna:

a fornire al personale addetto ai controlli previsti allo art. 8, la prova che il burro acquistato e/o prodotto nel periodo 1° agosto 1984-31 gennaio 1985 non forma oggetto delle misure di intervento previste all'art. 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 804/68;

a confezionare, presso il o i propri stabilimenti di . . . . (in caso di affidamento a terzi della confezione, precisare: a far confezionare presso lo stabilimento della ditta . . . . sita in . . . .) l'intera quantità di burro per la quale si chiede l'aiuto in panetti o scatole del peso massimo di 500 grammi mantenendo nella confezione e nell'involucro la qualità, le forme e le iscrizioni usuali della marca (o delle marche) dell'azienda;

a confezionare e distribuire per il consumo, per la «Vendita speciale CEE» anche il burro commercializzato con la marca principale, per la quale si riserva di poter utilizzare una carta per il confezionamento del prodotto diversa da quella abitualmente impiegata;

ad imprimere sulla faccia anteriore dei panetti (o sulla etichetta delle scatole), in lettere di almeno cinque millimetri di altezza, il prezzo effettivo di vendita al consumatore che non sarà comunque superiore a quello fissato all'uopo dal CIP e la iscrizione «Vendita speciale CEE»;

a consegnare burro condizionato in piccoli panetti, contenuto in imballaggi sui quali è impressa con lettere di almeno 2 cm di altezza la dicitura «Burro a prezzo ridotto (regolamento CEE n. 3029/84)»;

a procedere ad un'azione di promozione in favore del consumo di burro, che sarà effettuata almeno con una pubblicità a livello dei dettaglianti durante il periodo dell'operazione la cui spesa non sarà inferiore all'1 % dell'importo totale dell'aiuto;

a far pervenire all'A.I.M.A. entro il 15 gennaio 1985, con telegramma la propria rinuncia o la richiesta di riduzione dei quantitativi relativi alla seconda assegnazione;

a tenere una registrazione contabile dalla quale risulti il carico e lo scarico di detto burro;

a precisare sulle fatture di vendita e nei buoni di consegna le quantità di burro venduto o consegnato per la « Vendita speciale CEE »;

a tenere a disposizione del personale incaricato dei controlli le fatture e/o la documentazione commerciale probante nella quale deve essere indicato che l'importo della spesa riguarda la promozione effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 3029/84;

ad imporre con un contratto scritto ai commercianti all'ingrosso e agli eventuali intermediari di cui si servirà per la distribuzione del burro, gli obblighi derivanti dalle disposizioni del decreto ministeriale 17 novembre 1984;

a completare le domande di liquidazione dell'aiuto con i documenti prescritti dal citato decreto ministeriale, nonché con fidejussioni bancarie o assicurative della durata di nove e di sei mesi a decorrere dalla data della presentazione della domanda stessa per un importo pari all'aiuto richiesto, maggiorato di 5 ECU/q.le (L. 7.160/q.le).

ALLEGATO 2

(Da presentare in carta legale)

All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) - Via Palestro, 81 - ROMA

All'Istituto per la vigilanza della repressione frodi .

Il sottoscritto nato a il domiciliato in . . via . nella sua qualità di titolare (legale rappresentante) della . . con sede amministrativa in . via . ., facendo seguito alla domanda presentata al fine di ottenere la concessione dell'aiuto comunitario di cui ai regolamenti (CEE) n. 2956/84 e n. 3029/84 per q.li . ., vista l'autorizzazione comunicata da codesta Azienda con nota n. del

Chiede

che gli venga liquidato l'importo di L. . . quale aiuto corrispondente alla quantità di q.li . di burro che il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità di aver venduto a commercianti al dettaglio per la « Vendita speciale CEE » in confezioni di peso non superiore a 500 grammi al prezzo di L. . ./kg.

Allega:

1) certificato d'iscrizione al . . che attesta l'attività svolta dall'impresa nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

2) certificato del tribunale;

3) fidejussione bancaria o assicurativa a favore di codesta azienda per l'importo di L. . e della durata di . . mesi, rilasciata dal .

In fede .

ALLEGATO 3

Modello di fidejussione

. . Data . .

All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) - Via Palestro, 81 - ROMA

Premesso:

che con domanda in data . . la ditta . . con sede in . (provincia di . .) ha chiesto di poter beneficiare dell'aiuto di cui al regolamento (CEE) n. 3029/84 (1) e al decreto ministeriale 17 novembre 1984 relativamente a q.li . . . . di burro da confezionare ed immettere al consumo alle condizioni previste dalle stesse disposizioni;

che l'A.I.M.A. con nota n. . . . del . . . . . ha autorizzato la predetta ditta a confezionare ed immettere al consumo, nei termini previsti, q.li . . . di burro;

che, a corredo della domanda di liquidazione dell'aiuto medesimo, la ditta deve prestare cauzione, mediante fidejussione bancaria, o assicurativa dell'importo di L. 236.280 per quintale di prodotto confezionato e immesso al consumo;

che, in rapporto agli obblighi assunti dalla ditta . . . . . . qualsiasi inadempienza rilevata in sede di controllo effettuato dal personale dell'A.I.M.A. e dal competente istituto di vigilanza per la repressione delle frodi, comporta l'incameramento dell'importo garantito dalla fidejussione.

La sottoscritta . . . . e per essa i suoi legali rappresentanti, dichiara di costituirsi, come col presente atto si costituisce, garante nei confronti dell'A.I.M.A. dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla ditta . . . . dall'operazione di cui trattasi.

La sottoscritta . . . . . . rimane quindi obbligata a pagare all'A.I.M.A., su semplice richiesta scritta e senza bisogno di declaratoria giudiziaria, di costituzione in mora, né di previa esecuzione della ditta di cui è fidejussore, la somma complessiva di L. . . pari a L. 236.280 per q.li . . . di burro.

La presente fidejussione s'intende valida ed operante fino al . . . . (scadenza mese . . . . a decorrere dalla data della domanda di liquidazione).

(1) Indicare il regolamento (CEE) n. 2956/84 nel caso di imprese che hanno utilizzato burro proveniente dall'ammasso privato.

ALLEGATO 4

VERBALE DI VERIFICA

riguardante il controllo delle modalità di esecuzione e l'accertamento contabile delle quantità di burro utilizzate ai sensi di regolamenti (CEE) n. 2956/84 (1) e n. 3029/84.

Premesso che la ditta . . . . con sede in . . . . via . . . . è stata autorizzata dall'A.I.M.A. con nota n. . . . . del . . . . a beneficiare dell'aiuto comunitario per la confezione e l'immissione al consumo di q.li . . . di burro alle condizioni previste dai regolamenti (CEE) sopra citati e dal decreto ministeriale 17 novembre 1984, di cui q.li . . . . . entro il . . . . . . e q.li . . . . entro il . . . . . .,

che, avendone ultimate le vendite, la ditta . . . . ha chiesto con note n . . . . del . . . . e n. . . . del . . . . la liquidazione dell'aiuto comunitario per un importo di L. . . . . .

(Premesso altresì che nel corso delle operazioni di confezionamento, di distribuzione e di vendita del prodotto di cui trattasi, è stato eseguito un sopralluogo le cui risultanze si allegano al presente verbale formandone parte integrante del medesimo) (2);

. . l . . sottoscritt. . . . . in servizio presso l'istituto di vigilanza per la repressione delle frodi . . . . (oppure funzionari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste o dell'A.I.M.A.) in contraddittorio con il sig. . . . . rappresentante della ditta . . . . ha/hanno effettuato in data odierna presso la ditta medesima il controllo delle modalità di esecuzione nonché l'accertamento contabile della quantità di burro confezionata ed immessa al consumo.

Hanno formato oggetto degli accertamenti:

1) l'esame delle prove che il burro acquistato e/o prodotto nel periodo 1° agosto 1984-31 gennaio 1985 allo scopo utilizzato non forma oggetto delle misure di intervento previste allo art. 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 804/68;

2) la quantità di burro utilizzata pari a q.li . . ., che risulta originariamente acquistata (e/o prodotta) dalla ditta beneficiaria dell'aiuto nel periodo dal . . . . . al . . . .;

3) il tipo di confezionamento che risulta eseguito mediante pezzatura di peso netto cadauna pari a gr . . per complessivi q.li . . e gr . . per complessivi **q.li** . . sui cui involucri risultano stampigliate le diciture « Vendita speciale CEE », il prezzo massimo di vendita al dettaglio, la denominazione e sede dello stabilimento di produzione;

4) il rispetto dei termini previsti per il confezionamento;

5) l'accertamento delle quantità di burro in questione immesse al consumo nelle confezioni su cennate che, da quanto si evidenzia dalle fatture o da altra documentazione contabile all'uopo emessa dalla ditta, risultano complessivamente di q.li ., di cui q.li . relativi alla prima assegnazione e q.li . . alla seconda;

6) il controllo della regolarità delle registrazioni contabili per quanto concerne i dati su riportati nonché la relativa documentazione;

7) le fatture e la documentazione commerciale relative all'azione di promozione dalle quali risulta che la spesa per l'azione promozionale, ai sensi del regolamento (CEE) n. 3029/84 non è stata inferiore all'1 % del totale dell'aiuto liquidato.

A tale riguardo il rappresentante della ditta s'impegna a non annullare successivamente alla data del presente verbale alcuna fattura emessa a dimostrazione della vendita del burro di cui trattasi, o la corrispondente documentazione in merito ammessa dalle vigenti disposizioni legislative, senza averne data preventiva comunicazione all'istituto che ha effettuato i controlli e non averne giustificato altrimenti la vendita del corrispondente quantitativo di burro per il quale è stato richiesto l'aiuto.

A conclusione della verifica effettuata è risultato che:

la quantità di burro venduto per l'immissione in consumo ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 2956/84 (1) e n. 3029/84 « Vendita speciale CEE » ammonta per la prima assegnazione a q.li . . . e per la seconda a q.li . . . pari a q.li . . . che rappresentano il . . . % della quantità autorizzata dall'A.I.M.A.;

la ditta ha/non ha rispettato tutti gli obblighi previsti dai regolamenti sopra indicati e dal decreto ministeriale . . . .

In particolare (3) . .

Fatto letto e sottoscritto il .

I . . verificator . .

Il rappresentante della ditta

(1) Indicare il regolamento (CEE) n. 2956/84 nel caso di imprese che hanno utilizzato burro proveniente dall'ammasso privato.

(2) Solo nel caso che detti controlli siano stati effettuati.

(3) Qualora vengano riscontrate inadempienze, specificare i quantitativi relativi alla prima tranche e quelli relativi alla seconda.

(6019)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Testo di decreto-legge coordinato con la legge di conversione. (Norme urgenti per la prosecuzione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno).

L'Ufficio pubblicazione leggi e decreti ha redatto il testo del decreto-legge 18 settembre 1984, n. 581 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 19 settembre 1984) inserendo in esso le modifiche apportatevi dalla legge di conversione 17 novembre 1984, n. 775 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 317 del 17 novembre 1984).

Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui coordinati, in quanto il testo che si pubblica è stato redatto al solo fine di facilitare la lettura delle nuove disposizioni di legge.

Art. 1.

1. Il commissario liquidatore nominato ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, cura gli adempimenti necessari per la definizione dei rapporti giuridici attivi e passivi della cessata Cassa per il Mezzogiorno e presenta, entro il 31 ottobre 1984, al Ministro del tesoro ed al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno un dettagliato rapporto sullo stato di attuazione degli interventi straordinari, con particolare riguardo alle opere pubbliche ed alle incentivazioni delle iniziative produttive in corso alla data del 31 luglio 1984, formulando indicazioni in ordine ai complessivi fabbisogni finanziari, con la precisazione degli eventuali interventi integrativi occorrenti per garantire la funzionalità delle opere medesime. *Il rapporto viene trasmesso dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno alla Commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno di cui all'articolo 4 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.*

2. *Il CIPE, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno formulata sulla base del rapporto di cui al comma precedente, sentito il parere del Comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali, approva un piano concernente i completamenti ed i trasferimenti delle opere della cessata Cassa per il Mezzogiorno e la definizione dei rapporti tecnico-amministrativi compresi i collaudi, i pagamenti finali e il contenzioso.*

2-bis. *Nel piano sono individuati i criteri per la realizzazione:*

a) *delle opere in corso, al fine di garantirne il completamento funzionale;*

b) *delle opere i cui progetti esecutivi sono stati approvati o presentati alla data del* 31 *luglio* 1984;

c) *degli interventi previsti dalla legislazione vigente in materia di incentivi industriali e agricoli, della definizione tecnico-amministrativa di quelli turistico-alberghieri già concessi, nonché dei programmi riguardanti la ricerca scientifica applicata e di quelli finanziati con prestiti esteri.*

2-ter. *Nel piano sono inoltre individuati:*

a) *i soggetti che provvedono ai completamenti ed i soggetti destinatari dei trasferimenti delle opere anche ai fini della gestione e della manutenzione;*

b) *i mezzi finanziari necessari per l'attuazione del piano e degli altri interventi previsti dalla legge di conversione del presente decreto, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo* 4 *della legge* 1° *dicembre* 1983, *n.* 651, *e sulle altre disponibilità finanziarie;*

c) *le modalità di esecuzione sulla base della legislazione vigente.*

2-quater. *Al finanziamento e alla realizzazione degli interventi e dei programmi approvati entro il* 31 *luglio* 1984, *non rientranti nelle precedenti lettere, insieme a quelli previsti dall'articolo* 1 *della legge* 1° *di-*

cembre 1983, n. 651, si provvede in conformità di tale legge, delle disposizioni del presente decreto e della relativa legge di conversione e del programma triennale del Mezzogiorno da approvarsi entro il 31 gennaio 1985.

(*Il comma 3 è soppresso*).

4. Per lo svolgimento dei compiti affidatigli dalle norme vigenti e per provvedere, anche a favore delle regioni meridionali, agli adempimenti relativi a studi, ricerche e indagini occorrenti per la predisposizione e l'aggiornamento del programma triennale, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno può avvalersi, per quanto necessario, dell'organizzazione della gestione commissariale nonché, mediante apposite convenzioni, di prestazioni di soggetti pubblici e privati.

(*I comma 5 e 6 sono soppressi*).

Art. 2.

1. *Le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, e delle altre leggi riguardanti i territori meridionali contenenti l'indicazione del termine del 31 dicembre 1980, prorogato, da ultimo, con legge 1° dicembre 1983, n. 651, fino al 31 luglio 1984, sono ulteriormente prorogate, con effetto dal 1° agosto 1984, fino al 31 ottobre 1985, con eccezione del primo comma dell'articolo 20 del citato testo unico relativo alla cessata Cassa per il Mezzogiorno. Per quanto non previsto dal presente decreto, come modificato dalla legge di conversione, si applicano le norme del testo unico medesimo e successive modificazioni ed integrazioni, e delle altre leggi riguardanti i territori meridionali.*

2. Con riferimento alle attività del commissario sono altresì prorogate fino alla data di entrata in vigore della nuova legge per la disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno le disposizioni degli articoli 17, 21, 22, 23, 24, secondo comma, 36 e 135 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

3. Ferme restando le disposizioni della legge 26 novembre 1975, n. 748, con gli adeguamenti recati dalle norme del presente decreto, per la realizzazione dei programmi speciali previsti in attuazione dei regolamenti del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — fuori quota — provvedono, nei territori diversi da quelli indicati nell'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, le competenti amministrazioni statali con i criteri e le *modalità di cui al primo comma dell'articolo 8* della legge 31 maggio 1984, n. 193.

4. Restano validi gli atti ed i provvedimenti del commissario di Governo per la cessata Cassa per il Mezzogiorno adottati in applicazione del decreto-legge 31 luglio 1984, n. 401, fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 dell'8 agosto 1984, concernente soppressione e liquidazione della Cassa per il Mezzogiorno.

Art. 2-*bis*.

1. *Il personale di ruolo della cessata Cassa per il Mezzogiorno, in servizio al 31 luglio 1984, è collocato senza soluzione di continuità giuridica ed economica in apposito ruolo istituito presso la gestione commissariale di cui all'articolo 2 della legge di conversione del presente decreto per essere trasferito negli organismi dell'intervento straordinario anche per l'utilizzazione presso gli uffici del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, nonché delle amministrazioni dello Stato, degli enti autonomi territoriali o di altri enti pubblici, nel rispetto dello stato giuridico e del complessivo trattamento economico in godimento all'atto del trasferimento.*

2. *Il trasferimento agli organismi dell'intervento straordinario è disposto con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sulla base di appositi criteri oggettivi definiti sentite le organizzazioni sindacali e tenendo conto delle richieste formulate dagli organismi stessi; il trasferimento alle amministrazioni dello Stato, agli enti autonomi territoriali e agli altri enti pubblici, su loro richiesta, è disposto — sentite le organizzazioni sindacali — con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del predetto Ministro, nei limiti dei posti in organico che le amministrazioni e gli enti sono autorizzati a ricoprire ai sensi delle leggi vigenti.*

3. *L'eventuale maggiore trattamento economico di carattere fisso e continuativo è conservato, a titolo di assegno personale pensionabile e riassorbibile con la progressione economica o di carriera.*

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

AVVERTENZA. — *La legge di conversione porta altre norme negli articoli 2 e 3.*

(6198)

MINISTERO DEL TESORO

Prezzi risultanti dall'asta per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a tre e a sei mesi del 23 novembre 1984.

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali 15 novembre 1984 relativi alla emissione dei B.O.T. con scadenza a tre e a sei mesi fissata per il 23 novembre 1984, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni con scadenza a tre mesi è di L. 96,65 e quello dei buoni con scadenza a sei mesi è di L. 93,45, comprensivi della maggiorazione di 10 centesimi stabilita nei predetti decreti.

(6296)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Villa Poma, S. Maria della Versa, Mel, S. Stefano di Cadore e Baveno.

Con decreto 21 settembre 1984, n. 1339, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno ex alveo canale « Redefossi-Ghisione » segnato nel catasto del comune di Villa Poma (Mantova) al foglio n. 15, mappali 389 (mq 280), 390 (mq 220), 391 (mq 45), 392 (mq 135), di complessivi mq 680 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 23 marzo 1983, in scala 1 : 2.000 dall'ufficio tecnico erariale di Mantova, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 21 settembre 1984, n. 1340, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del tratto di terreno e dei manufatti sopra insistenti segnato nel catasto del comune di S. Maria della Versa (Pavia) al foglio n. 8 in fregio ai mappali 559 e 560 di complessivi mq 511 ed indicato nella planimetria rilasciata il 4 gennaio 1982 in scala 1 : 1.000 dall'ufficio tecnico erariale di Pavia, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 21 settembre 1984, n. 1388, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno, ex alveo del torrente in località S. Boldo, con parte di fabbricato sopra insistente segnato nel catasto del comune di Mel (Belluno) al foglio n. 77, mappali 63 e 64 (velatura in rosso) di complessivi mq 470 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 16 luglio 1983 in scala 1 : 2.000 dall'ufficio tecnico erariale di Belluno che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 21 settembre 1984, n. 1422, del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno, ex greto del torrente Padola, e del fabbricato sopra insistente, segnato nel catasto del comune di S. Stefano di Cadore (Belluno) al foglio n. 30, mappali 29 e 31, di complessivi mq 950, ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 3 dicembre 1983 in scala 1 : 1.000 dall'ufficio tecnico erariale di Belluno che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 21 settembre 1984, n. 1423, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in fregio al lago Maggiore segnato nel catasto del comune di Baveno (Novara) al foglio n. 8, mappali 79 e 92*b*, di mq 520 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 1° dicembre 1982 dall'ufficio tecnico erariale di Novara che fa parte integrante del citato decreto.

(6256)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Norma interpretativa dell'ordinanza n. 38/FPC del 19 ottobre 1983 concernente la conservazione del rapporto locatizio relativo alle abitazioni sgomberate. (Ordinanza numero 416/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la propria ordinanza n. 38/FPC del 19 ottobre 1983;

Visto l'art. 4-*ter* del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

Visto l'art. 5-*quater* del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 456;

Considerato che in sede di applicazione della predetta ordinanza n. 38/FPC sono sorti dubbi interpretativi che hanno dato luogo anche a controversie in sede giudiziaria;

Ritenuto che l'art. 4-*ter* del decreto-legge n. 776 richiamato dall'ordinanza n. 38/FPC nel far riferimento al locatario individuava una fattispecie che è diversa da quella configurata nell'ordinanza n. 38/FPC. Infatti, mentre la disciplina del decreto-legge n. 776 era attinente ad un evento calamitoso che per sua materia esauriva i suoi effetti in tempi prevedibili e dando luogo a situazioni ben definite di agibilità od inagibilità di immobili, la normativa contenuta nell'ordinanza n. 38/FPC si riferisce ad un evento calamitoso persistente ed in continua evoluzione che produce situazioni precarie e non altrettanto definibili sul piano giuridico;

Ritenuto in conseguenza che mentre la prima fattispecie si fonda sulla agibilità dell'immobile, quella di cui all'ordinanza n. 38/FPC è basata e non poteva che basarsi su presupposti consistenti comunque in una situazione di fatto quale è lo sgombero coattivo;

Considerato inoltre che l'ordinanza n. 38/FPC, pur richiamando in via ricettizia la parte compatibile della disciplina contenuta nell'art. 4-*ter* del decreto-legge, ha sostituito il soggetto destinatario della disposizione facendo esplicito riferimento al locatario di immobile « sgomberato dell'area flegrea . . . » anziché al locatario di « immobile dichiarato inagibile . . . », e deve ritenersi pertanto sufficiente, ai fini della conservazione del rapporto locatizio, la sussistenza dello stato di fatto sopra precisato prescindendo dalle condizioni in cui versa l'immobile locato;

Ravvisata quindi la necessità di risalire alla volontà normativa espressa nell'ordinanza n. 38/FPC effettuandone l'interpretazione autentica;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Il rinvio ricettizio contenuto nell'ordinanza n. 38/FPC all'art. 4-*ter* del decreto-legge n. 776/1980 non comprende il soggetto destinatario di tale norma ma si riferisce invece al locatario di immobile sgomberato dell'area flegrea.

Nessun rilievo assume nella fattispecie disciplinata dall'ordinanza n. 38/FPC lo stato dell'immobile locato, mentre assume valore di condizione essenziale per godere dei benefici in essa previsti la situazione di sgombero coattivamente dell'area flegrea.

Art. 2.

Il locatario di immobile sgomberato dell'area flegrea, per conseguire il diritto alla conservazione del rapporto locatizio, deve fornire la prova di essere stato costretto dall'autorità ad abbandonare l'immobile locato e di trovarsi provvisoriamente alloggiato in ricovero precario.

Art. 3.

L'art. 5-*quater* del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 456, si applica ai rapporti locatizi di cui ai precedenti articoli ed avrà durata fino al reinsediamento dei locatari sgomberati.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 novembre 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(6238)

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo, per il mese di ottobre 1984, per le famiglie di operai e impiegati che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1979 è risultato pari a 114,7 (centoquattordicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1980 è risultato pari a 138,4 (centotrentottovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1981 è risultato pari a 166,9 (centosessantaseivirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1982 è risultato pari a 192,3 (centonovantaduevirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1983 è risultato pari a 222,9 (duecentoventiduevirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1984 è risultato pari a 247,8 (duecentoquarantasettevirgolaotto).

2) La variazione percentuale dell'indice del mese di ottobre 1984 rispetto ad ottobre 1983 risulta pari a più 9,1 (novevirgolauno).

3) La variazione percentuale dell'indice del mese di ottobre 1984 rispetto ad ottobre 1982 risulta pari a più 23,5 (ventitrevirgolacinque).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica.

(6277)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Cooperativa asfaltisti S.r.l. » Soc. coop. a r.l., in Pozzuolo del Friuli.

Con deliberazione 2 novembre 1984, n. 5362, la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della « Cooperativa asfaltisti S.r.l. » Soc. coop. a r.l., in Pozzuolo del Friuli, costituita il 2 febbraio 1966, per rogito notaio dott. Giusto Bronzin di Udine, ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Riccardo Biasizzo, residente in Udine, via San Cristoforo n. 8.

(6190)

REGIONE TOSCANA

Autorizzazione alla S.p.a. Acqua e terme di Uliveto a confezionare l'acqua minerale naturale nazionale « Uliveto » in contenitori da 1.500 ml a base di policloruro di vinile Benvic Peb 660 prodotto dalla Solvic S.p.a.

Si comunica che con deliberazione della giunta regionale n. 10229 del 1° ottobre 1984, esecutiva ai sensi di legge, la S.p.a. Acqua e terme di Uliveto, con sede e stabilimento di produzione in Uliveto Terme nel comune di Vicopisano (Pisa), è stata autorizzata ad usare i contenitori, della capacità di 1.500 ml, a base di policroruro di vinile Benvic Peb 660 prodotto dalla Solvic S.p.a., per il confezionamento e la vendita, per uso di bevanda, dell'acqua minerale naturale nazionale denominata « Uliveto » nel tipo come sgorga dalla sorgente.

La S.p.a. Acqua e terme di Uliveto dovrà presentare alla regione Toscana, con frequenza bimestrale, certificati di analisi effettuate per la determinazione dei parametri di legge, con le stesse modalità indicate nella delibera della giunta regionale n. 9949 del 3 ottobre 1983.

Nel caso che le analisi sopracitate, eseguite per un periodo di almeno dodici mesi, dimostrino la conformità dei contenitori alle norme vigenti, i rilevamenti analitici di cui al punto 4) della delibera della giunta regionale n. 9949 del 3 ottobre 1983 potranno essere eseguiti con frequenza semestrale, anziché bimestrale, previa autorizzazione regionale.

Sul fondo delle bottiglie autorizzate deve essere apposta in rilievo, quale contrassegno, la lettera « *B* » accanto alla dicitura « Uliveto ». I contenitori autorizzati devono essere contrassegnati soltanto con etichette (e stampati accessori) conformi agli esemplari autorizzati con deliberazione della giunta regionale sulle quali devono essere riportati gli estremi dell'autorizzazione di cui al presente annuncio.

L'autorizzazione potrà essere revocata o sospesa, qualora non siano ottemperate le prescrizioni nella medesima contenute e nel caso che, dagli accertamenti analitici sopraindicati e da quelli effettuati dalle autorità sanitarie competenti, nello svolgimento dei loro compiti istituzionali di vigilanza igienico-sanitaria, dovesse risultare la non conformità dei recipienti autorizzati alle norme di legge vigenti in materia e, quindi, la necessità di intervenire a tutela della salute pubblica.

(5962)

CIRCOLARI

MINISTERO DELLA SANITÀ

CIRCOLARE 7 maggio 1984, n. **39**.

Interventi diagnostici per l'ammissione dei tossicodipendenti da oppioidi al trattamento con farmaci analgesico-narcotici.

Ai presidenti delle giunte regionali delle regioni a statuto ordinario;

Ai presidenti delle giunte regionali delle regioni Friuli-Venezia Giulia - Valle d'Aosta - Trentino-Alto Adige - Sardegna;

Al presidente della regione Sicilia;

Agli assessori regionali alla sanità delle regioni a statuto ordinario e speciale;

Agli assessori provinciali alla sanità delle province autonome di Trento e Bolzano;

e, per conoscenza:

Al Ministero degli affari esteri - Gabinetto;

Al Ministero della difesa - Gabinetto;

Al Ministero di grazia e giustizia - Gabinetto;

Al Ministero dell'interno - Gabinetto;

Al Ministero della pubblica istruzione - Gabinetto.

Questo Ministero intende diffondere periodicamente una serie di indicazioni e informazioni tecniche nel settore delle tossicodipendenze al fine di fornire un sussidio agli organi periferici specie laddove un periodo di esperienze ancora limitato non abbia consentito la codificazione di consolidati orientamenti per l'attuazione e la programmazione degli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze, ferme restando le competenze regionali di programmazione e attuazione degli interventi nel settore.

Con la presente circolare si fa riferimento alle disposizioni vigenti relative alla necessità di un accertamento degli stati di tossicodipendenza preliminare al trattamento con farmaci analgesico-narcotici, accertamento da effettuare anche tramite la valutazione del grado di dipendenza fisica.

Si torna a puntualizzare l'aspetto dell'accertamento diagnostico perché sta emergendo una tendenza alla distribuzione non adeguatamente giustificata e controllata di metadone e morfina.

Risultano infatti casi di richiesta di trattamento con farmaci analgesico-narcotici da parte di soggetti che non presentano segni di dipendenza fisica o che presentano segni dubbi.

L'uso della sostanza sostitutiva in questi casi comporta il rischio di determinare una dipendenza stabilizzata in soggetti non ancora dipendenti fisicamente dagli oppioidi, per i quali è invece indispensabile mettere in atto altri tipi di intervento.

Si ricorda inoltre che il trattamento farmacologico con analgesico-narcotici è solo uno dei mezzi nell'ambito del trattamento globale di coloro che sono realmente tossicodipendenti da oppioidi e che anche per questi pazienti non sempre è necessario usare farmaci analgesico-narcotici.

Da quanto sopra risulta che l'accertamento diagnostico della realtà e della entità della dipendenza fisica da oppioidi costituisce un momento fondamentale per l'ammissione del tossicodipendente al trattamento con farmaci analgesico-narcotici.

Al fine di sottolineare la necessità che tali accertamenti si avvalgano di una accurata e approfondita metodologia ed al fine di evitare abusi ed errori nell'ambito di delicate procedure diagnostiche che secondo i canoni della deontologia medica debbono essere compiute con le necessarie cautele di ordine tecnico e psicologico nonché sulla base di un corretto rapporto medico-paziente, si prospetta quanto descritto nell'allegata nota tecnica le cui indicazioni sono frutto della esperienza e della collaborazione di un gruppo interdisciplinare di specialisti nel trattamento dei tossicodipendenti.

Le informazioni che si forniscono relativamente a determinate metodologie diagnostiche e terapeutiche vanno comunque valutate secondo i canoni della normale prudenza e diligenza medica e la nota tecnica di riferimento alla presente circolare ha quindi carattere informativo-orientativo rimanendo il medico secondo scienza e coscienza il solo responsabile della condotta terapeutica.

Al riguardo questo Ministero esaminerà eventuali osservazioni sia di tipo clinico che organizzativo provenienti da medici e operatori.

Il Ministro: DEGAN

ALLEGATO TECNICO

INDICAZIONI TECNICHE DI RIFERIMENTO ALLA CIRCOLARE SUGLI « INTERVENTI DIAGNOSTICI PER L'AMMISSIONE DEI TOSSICODIPENDENTI DA OPPIOIDI AL TRATTAMENTO CON FARMACI ANALGESICO-NARCOTICI ».

La diagnosi di tossicodipendenza stabilizzata deve essere indicativa del grado di dipendenza fisica, quando si intenda impostare un programma terapeutico con i farmaci agonisti di tipo analgesico-narcotico (metadone, morfina), sia al fine dell'ammissione a questo trattamento, sia al fine della individuazione del dosaggio iniziale del trattamento stesso.

Ne consegue che diventa necessario procedere oltre che ad una accurata anamnesi e ad una valutazione psicosociale del caso, anche all'esame obbiettivo, a eventuali indagini di laboratorio, e come già indicato, alla determinazione del grado di dipendenza fisica.

Quest'ultima valutazione si avvarrà anche della osservazione di eventuali sintomi o segni dell'astinenza.

INDAGINE DI LABORATORIO.

Per quanto riguarda le eventuali indagini di laboratorio, allo stato attuale le più utilizzate sono finalizzate alla ricerca della morfina nelle urine.

In questo settore ai fini delle diagnosi di tossicodipendenze va tenuto presente quanto segue:

1) che la presenza di morfina nelle urine indica semplicemente una recente assunzione di oppioidi ma non può indicare uno stato di dipendenza, né può indicarne il grado anche se si rileva un alto tasso di morfinuria;

2) l'assenza di morfina nelle urine indica la mancanza di una recente assunzione di oppioidi; se contemporaneamente non si riscontrano i segni dell'astinenza, con buona approssimazione, ma comunque non in assoluto, si può ritenere che non sia in atto una dipendenza fisica da oppioidi.

Ai fini della valutazione della entità delle dipendenze da oppioidi pertanto l'utilizzazione di queste metodiche non assume particolare rilievo ma può fornire delle indicazioni per l'esclusione della esistenza di uno stato di dipendenza stabilizzata.

Può essere peraltro utile, in considerazione della diffusione di politossicomanie, allargare le indagini di laboratorio alla valutazione della presenza di altre sostanze da abuso quali cocaina, benzodiazepine, amfetamine, barbiturici ed alcool etilico in quanto la loro assunzione può determinare seri inconvenienti nel caso di interventi terapeutici basati sull'impiego di metadone e di morfina. Questa indagine allargata è oggi possibile mediante metodi immunoenzimatici e gascromatografici.

Altro tipo di analisi, non ancora diffuso, ma di incoraggianti prospettive, si basa sulla ricerca radioimmunologica della morfina nel capello.

Tale indagine, purché compiuta secondo corrette procedure estrattive, può consentire di stabilire, attraverso l'analisi di sezioni contigue di capelli, se il soggetto consumi eroina da tempo. Notizie più dettagliate, reperibili nella letteratura internazionale saranno diffuse anche tramite il Bollettino per le farmacodipendenze e l'alcoolismo di questo Ministero.

Per quanto riguarda l'uso delle indagini RIA si ricorda che il Consiglio sanitario nazionale, anche per motivi di contenimento delle spese, ha accolto la proposta di limitare tale metodica ai laboratori di medicina nucleare e a quelli specializzati individuando gli esami immunoenzimatici fra quelli praticabili presso i laboratori di base.

Dettagliate indicazioni sulle caratteristiche e sulla affidabilità dei diversi metodi di analisi per questi tipi di indagini verranno fornite nell'ambito di una nota tecnica di riferimento ad una successiva circolare.

SINDROME DI ASTINENZA.

Nei casi in cui gli elementi raccolti per la valutazione globale del caso non provino con certezza che nel paziente sia in atto una reale dipendenza fisica da oppiacei o non costituiscano elementi sicuri per la scelta del dosaggio iniziale del trattamento sostitutivo, si procederà alla individuazione delle caratteristiche dell'astinenza o mediante osservazione prolungata del soggetto o, in casi particolari, mediante evocazione dell'astinenza con somministrazione endovena di naloxone, secondo quanto successivamente indicato.

Ambedue le procedure debbono essere effettuate in ambiente ospedaliero o ambulatoriale e richiedono il consenso informato da parte del paziente e l'intervento terapeutico adeguato per la correzione dell'astinenza stessa, e sono controindicate nelle pazienti in stato di gravidanza.

Osservazione prolungata.

L'osservazione prolungata del paziente per attendere la comparsa della sindrome di astinenza, deve essere effettuata dopo aver preavvertito il paziente stesso di presentarsi solamente se non ha assunto narcotici da un congruo numero di ore, da definire in relazione alle caratteristiche farmacocinetiche della sostanza verso cui è dipendente e in relazione al tempo massimo disponibile per l'osservazione, tenendo conto degli orari del servizio in cui si opera.

E' opportuno ricordare inoltre la necessità di un controllo attento e di attuare adeguati accorgimenti, soprattutto quando possa presumersi l'interesse del soggetto a non essere individuato come tossicodipendente, onde non avvenga l'autosomministrazione di sostanze oppioidi durante l'attesa dell'insorgenza spontanea dell'astinenza che impedisca la comparsa della stessa.

Valutazione della sindrome di astinenza.

La sindrome di astinenza una volta instaurata, verrà misurata tenendo presente il tempo trascorso dall'ultima dose di sostanze oppioidi e facendo riferimento a scale di valutazione diagnostica scientificamente accreditate (del tipo di quella qui riportata), che consentano di attribuire dei punteggi ai sintomi e segni che se considerati singolarmente presentano caratteristiche soggettive. Dalla sommatoria di più sintomi sarà possibile formulare una differenziazione diagnostica della sindrome di astinenza e, per estensione, della dipendenza fisica in: dubbia, di media entità o conclamata, come riportato negli esempi in allegato.

Dopo aver concluso l'osservazione della sindrome di astinenza, questa potrà venire corretta mediante farmaci agonisti (metadone cloridrato, sciroppo, morfina solfato, fiale per via intramuscolare) senza trascurare la possibilità di impiego di farmaci del tipo della clonidina o altri sintomatici. Le dosi variano in funzione del grado di astinenza accertato; è oppor-

tuno iniziare con un saggio di prova a basso dosaggio, con eventuale successiva reintegrazione del farmaco al fine di somministrare la dose minima sufficiente per contrastare la sindrome di astinenza.

Sulla base della dose risultata efficace per interrompere l'astinenza, nonché tenendo conto della valutazione della astinenza stessa, si avranno delle indicazioni utili ai fini della individuazione della dose farmacologica necessaria per iniziare la terapia con agonisti degli oppiacei. Tale dose potrà essere successivamente aggiustata nel prosieguo del trattamento, dato che è opportuno iniziare, quando vi siano dubbi per il dosaggio, con quantitativi eventualmente più bassi, piuttosto che più alti del necessario. Quanto detto non significa che vi debba essere una applicazione rigida dei criteri suggeriti valendo anche l'esperienza e la anamnesi di precedenti crisi astinenziali.

TEST SISTEMICO AL NALOXONE.

Indicazioni e preparazione psicologica del paziente.

Il naloxone è un antagonista puro degli oppioidi, comunemente usato nei casi di sovradosaggio da oppioidi e sperimentalmente in uso in diversi centri per il trattamento di stati di shock di varia origine (da lesioni del S.N.C., shock anafilattico ecc.) nonché nel trattamento della stipsi cronica.

La scelta dell'uso del test al naloxone rispetto alla osservazione prolungata, per la valutazione della sindrome di astinenza, oltre a dipendere da fattori organizzativo-ambientali e dalla esperienza dell'équipe nella tecnica relativa è da considerarsi una metodica alternativa quando si prevede un'astinenza lieve, nei casi di sindrome di astinenza dubbia, di impossibilità di osservazione prolungata o di richiesta da parte del tossicodipendente.

In questi casi il test al naloxone può essere proposto al paziente non senza averne prima accertato lo stato fisico e avendo escluso precedenti atteggiamenti di reazioni psicotiche e di ipersensibilità al farmaco. E' di estrema importanza che prima di procedere al test sistemico al naloxone venga compiuta da parte del medico una accurata preparazione psicologica del paziente, mirata a dare sicurezza al tossicodipendente che nella maggior parte dei casi si trova in una situazione di ansia nel timore della improvvisa comparsa di una sintomatologia astinenziale diversa rispetto a quella abituale.

Infatti la sindrome di astinenza da naloxone si caratterizza proprio per la rapidità di insorgenza e per la reazione emotiva che ne deriva. Tale reazione può determinare inoltre un rifiuto di ulteriori trattamenti a seguito dell'impatto negativo con l'ambiente del centro.

Tale atteggiamento può essere prevenuto riducendo l'ansia con la quale il paziente attende il test, mediante, si ripete, una obiettiva informazione che di per se stessa sdrammatizza una esperienza astinenziale di nuovo tipo.

Per i motivi su esposti si suggerisce pertanto di curare con la massima attenzione la presentazione del test al naloxone, non dimenticando:

1) di dare assicurazione al paziente che l'eventuale sindrome astinenziale verrà corretta utilizzando i mezzi che assicurino la più rapida scomparsa dei sintomi in relazione con la gravità dell'astinenza stessa;

2) che la utilizzzazione del test non è ai fini medico-legali ma come garanzia terapeutica in quanto si vuole evitare di indurre una dipendenza in chi non l'abbia o di indurla in livelli eccessivi in chi sia solo moderatamente dipendente dagli oppiacei;

3) spiegare e descrivere al tossicodipendente i meccanismi e gli effetti della crisi astinenziale.

E' inoltre opportuno che il paziente esprima per scritto il proprio consenso informato, utilizzando un formulario nel quale siano indicati i disturbi verso i quali potrà andare incontro e nel quale sia esplicito che in caso di astinenza questa verrà corretta con il sistema più rapido.

Effettuazione del test.

La somministrazione endovenosa di naloxone (dose media abituale 0,4 mg) evoca entro pochi minuti una sindrome di astinenza di intensità proporzionale al grado di dipendenza farmacologica e che può essere misurata secondo le indicazioni contenute nello schema ivi riportato, senza dimenticare di valutare anche l'influenza della componente psicologica sulle manifestazioni somatiche. In caso di impossibilità di somministrazione endovenosa, si può procedere a somministrazione i.m. con, ovviamente, una risposta più tardiva (circa 30'-60'). Sulla base della valutazione diagnostica del grado di narcotico-dipendenza verrà individuata la dose minima di narcotico sostitutivo sufficiente ad evitare l'insorgenza di crisi spontanee di astinenza.

L'utilizzazione di questa procedura in alcuni centri di trattamento per tossicodipendenti ha confermato che la valutazione della sindrome di astinenza evocata con il naloxone presenta i seguenti vantaggi:

a) è scarsamente influenzabile da parte del paziente;

b) provoca nel paziente una sindrome astinenziale di breve durata, oltretutto attesa dal tossicodipendente e quindi meno traumatica allorquando vengono seguite le precauzioni descritte;

c) può essere correttamente eseguita anche in strutture ambulatoriali, purché in presenza di personale medico esperto;

d) consente di evidenziare e di valutare i segni fisici della dipendenza da oppioidi;

e) non provoca di regola, allo stato attuale delle conoscenze, nel soggetto non tossicodipendente reazioni collaterali.

E' opportuno infine ricordare che è in fase di studio da parte di alcuni centri la utilizzazione del *test pupillometrico con naloxone*, consistente nella applicazione congiuntivale di un collirio contenente naloxone che evoca, in pazienti tossicodipendenti, una risposta midriatica monolaterale e ripetibile, che può essere misurata fotograficamente.

Rispetto al test sistemico con naloxone, il test pupillometrico potrebbe presentare i vantaggi di una ancora maggiore maneggevolezza, e di non impegnare in alcun modo i pazienti con la evocazione dei segni e sintomi della astinenza sistemica.

Al momento attuale non è ancora possibile proporre la utilizzazione su larga scala di questo test, in quanto è stato applicato su un numero non sufficientemente significativo di pazienti e con risultati non facilmente riproducibili.

———

ALLEGATO

SINDROME DI ASTINENZA DA OPPIOIDI: *valutazione secondo Wang*

Sintomi	+	—
Orripilazione	6	0
Vomito	6	0
Tremori	6	0
Sudorazione	6	0
Agitazione	4	0
Costipazione nasale	4	0
Lacrimazione	4	0
Sbadiglio	4	0
Sensazione di caldo	3	0
Sensazione di freddo	3	0
Dolori addominali	3	0
Contrazioni muscolari	3	0
Diarrea	6	0
Midriasi	6	0
Polso		
P.A.		
Punteggio totale		

Punteggio totale da:
1 a 10 = negativo
10 a 20 = astinenza media
superiore a 20 = astinenza conclamata

Nel caso di test al naloxone la valutazione deve essere compiuta a intervalli di tempo ben definiti dopo l'iniezione: esempio 5-10 e 15 minuti dopo l'endovena di naloxone.

COMPARSA SEQUENZIALE DEI SINTOMI DI ASTINENZA DOPO L'ULTIMA DOSE DI NARCOTICO (*)

Grado di astinenza	Sintomi	Ore dopo l'ultima dose		
		morfina	eroina	metadone
Grado 0	Ricerca compulsiva della droga con ansia e «stato di allarme»	6	8	12
Grado 1	Sbadigli, sudorazione, lacrimazione, rinorrea, disturbi del sonno	14	8	34-48
Grado 2	Peggioramento dei sintomi precedenti Midriasi, piloerezione, spasmi muscolari, disturbi della termo-regolazione, artralgie, mialgie, tremori, dolori lombari	16	12	48-72
Grado 3	Peggioramento dei sintomi precedenti Insonnia, ipertensione, ipertemia, tachipnea, tachicardia, nausea, irrequietezza	24-36	18-24	—
Grado 4	Peggioramento dei sintomi precedenti Facies febbrile, vomito, diarrea (fino a perdita di peso ed emo-concentrazione), eiaculazione od orgasmi spontanei Leucocitosi, eosinopenia e lieve iperglicemia	36-48	24-36	—

(*) Da Blachly P.H. «Management of the opiate abstinence syndrome», Am. J. Psychiat., 122, 1966 - modificato.

(6191)

CIRCOLARE 20 ottobre 1984, n. 83.

Trattamento di disintossicazione da oppioidi con metadone a breve termine.

Ai presidenti delle giunte regionali delle regioni a statuto ordinario e speciale;
Agli assessori alla sanità delle regioni a statuto ordinario e speciale;
Agli assessori alla sanità delle province autonome di Trento e Bolzano;

e, per conoscenza:

Al Ministero degli affari esteri - Gabinetto;
Al Ministero della difesa - Gabinetto;
Al Ministero di grazia e giustizia - Gabinetto;
Al Ministero dell'interno - Gabinetto;
Al Ministero della pubblica istruzione - Gabinetto;
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato nazionale antidroga;
Alla Federazione nazionale degli ordini dei medici.

I criteri di ammissione al trattamento a breve termine con metadone, sono stati individuati nella circolare n. 39/1984 e tra questi si sottolinea la rilevanza degli accertamenti necessari per diagnosticare la dipendenza fisica e misurarne l'entità. Con la presente circolare si intendono fornire alcune indicazioni di massima per il trattamento a scalare con metadone a breve termine. E' appena il caso di ricordare che il trattamento con farmaci analgesico-narcotici è solo uno dei diversi tipi di trattamento farmacologico utilizzabili nelle tossicodipendenze; altri farmaci non agonisti dei recettori oppioidi possono infatti agire sulla astinenza e, come sempre, quando sono disponibili più mezzi terapeutici, la scelta del più idoneo deve essere compiuta valutando i vantaggi e gli svantaggi di ciascun mezzo in relazione alle esigenze del singolo caso. Si sottolinea inoltre che tale tipo di intervento è da considerarsi una misura collaterale e non rappresenta di per sé una soluzione riabilitativa ma un mezzo per attuare e affiancare una serie di interventi di sostegno psico-sociale e relazionale una volta attenuati e controllati i sintomi astinenziali. E' necessario che tale trattamento, globale e quanto più possibile personalizzato, sia seguito da un più duraturo trattamento riabilitativo, senza il quale non si potrà ottenere alcun successo definitivo, ma solo il parziale risultato di allontanare temporaneamente il tossicodipendente dal «giro dell'eroina». A tale proposito non va dimenticata la necessità di approfondire, al momento dei primi contatti con il tossicodipendente, l'individuazione di patologie organiche non sempre palesi, coinvolgendo, per i relativi interventi terapeutici, le strutture sanitarie dell'U.S.L. in un approccio integrato che instauri nel giovane un processo di responsabilizzazione nei confronti della propria salute. Per quanto riguarda il trattamento con metadone, si sottolinea l'esigenza che la dose iniziale quotidiana, venga stabilita mediante corrette procedure diagnostiche come indicato nell'allegata nota tecnica e sia corrispondente al grado di dipendenza fisica da oppioidi sviluppato nel paziente.

Si rende necessario che le UU.SS.LL. organizzino nella maniera più adeguata i servizi di diagnosi e cura per tossicodipendenti istituiti ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale 7 agosto 1980 sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo. Sarà infatti indispensabile, onde non sovraccaricare l'attività degli operatori, e non renderla meramente formale, giungere ad un rapporto ottimale servizio o équipe/tossicodipendenti che consenta l'agevole messa in atto delle procedure cliniche indicate in questa serie di circolari e la realizzazione di un effettivo trattamento globale. Al riguardo verranno fornite da questo Ministero, entro breve tempo, indicazioni più dettagliate. Sarà inoltre necessario che ciascun servizio preveda, nell'ambito dell'organizzazione del proprio personale, anche la disponibilità periodica (da un minimo di una volta a

settimana ad un massimo di alcune ore al giorno, secondo le affluenze) di un medico già esperto nel settore e un infermiere che lavoreranno, in un apposito locale, esclusivamente sulle valutazioni diagnostiche necessarie per l'ammissione al trattamento con farmaci sostitutivi (vedi circolare n. 39/1984) e per la individuazione della dose iniziale quotidiana di metadone (come da allegato tecnico della presente circolare). Qualora ciò non fosse realizzabile in tutti i servizi, sarà necessario che tali procedure vengano compiute in una struttura *ad hoc* di riferimento, e il trattamento globale (farmacologico e psicosociale), nei servizi competenti per territorio.

Non si ritiene opportuno che durante il trattamento a scalare, periodo quindi di breve durata e di importanza fondamentale per sostenere le motivazioni del paziente a liberarsi dalla dipendenza dagli oppioidi, ci si avvalga della possibilità di somministrare metadone in farmacia. Tale procedura, infatti, tranne nei casi di servizi con una particolare organizzazione, non favorisce la continuità dell'intervento psicosociale che il servizio deve garantire in una fase così delicata. In tutti i casi non va dimenticata l'importanza di mettere in atto i più idonei accorgimenti per accertarsi che il tossicodipendente assuma effettivamente e quotidianamente la dose prescritta.

Il tossicodipendente deve impegnarsi a fornire campioni di liquidi biologici a richiesta e sotto opportuno controllo da parte del personale, autosegnalando eventuali ricadute. Ciò non deve portare ad una passiva accettazione delle ricadute come elemento naturale di una curva di detossificazione non piana, ma ad una riduzione di quegli atteggiamenti di colpevolizzazione da parte degli operatori, che potrebbero allontanare il tossicodipendente dal servizio. Allorquando le autosegnalazioni e le constatazioni di contemporanee assunzioni di eroina si fanno più frequenti, risulta evidente che vengono meno le motivazioni di fondo necessarie per il proseguimento di questo trattamento a scalare con metadone; si rende quindi necessario il trasferimento del paziente ad altro tipo di trattamento.

Come nelle precedenti circolari relative a interventi diagnostici e terapeutici per le tossicodipendenze, anche in questo caso, l'allegato tecnico, frutto del lavoro di una commissione di esperti, fornisce delle indicazioni procedurali di massima che, a seconda del caso clinico, possono subire le opportune modifiche secondo scienza e coscienza del medico, nell'ambito del perseguimento delle finalità connesse con il trattamento.

Il Ministro: DEGAN

ALLEGATO TECNICO

Scopi.

Scopi del trattamento a scalare con metadone sono:

a) consentire la disintossicazione di un soggetto dipendente fisicamente da sostanze oppioidi, senza che il paziente soffra gli effetti della sindrome d'astinenza e favorire così l'allontanamento del soggetto dal giro dell'eroina;

b) utilizzare l'occasione dell'assunzione quotidiana della sostanza presso il servizio per iniziare ad instaurare un intervento psico-sociale;

c) passare successivamente il soggetto, una volta libero dalla dipendenza fisica, ad un più duraturo e idoneo trattamento riabilitativo onde far fronte alla dipendenza psichica.

Criteri di ammissione.

Possono essere ammessi a questo tipo di trattamento quei soggetti, individuati solo nell'ambito di coloro per i quali sia stata diagnosticata una dipendenza fisica stabilizzata da sostanze oppioidi (come già indicato nella circolare n. 39/1984), per i quali il medico non ritenga possa essere efficace un trattamento non farmacologico o con altri farmaci non analgesico-narcotici e per i quali non vi sia ancora motivo di ipotizzare un trattamento con metadone a lungo termine. Infatti è opportuno che non si inizi un trattamento a lungo termine senza aver dato al tossicodipendente la possibilità di poter interrompere la propria dipendenza con un trattamento a scalare. Sarà ovviamente necessario, onde non porre le premesse per un insuccesso, che il soggetto aderisca liberamente al trattamento a scalare, conoscendone le indicazioni e avendo vagliato le proprie motivazioni. Tale trattamento verrà utilizzato per quei soggetti che si trovino nella necessità di fatto di dover interrompere la dipendenza (es. detenuti).

Esecutori del trattamento e luoghi di esecuzione.

Il trattamento può essere condotto dai sanitari competenti come previsto dal decreto ministeriale 7 agosto 1980 sia in condizioni di ricovero, che ambulatoriali, che, quando possibile, domiciliari. Quest'ultima modalità ha la finalità di coinvolgere e responsabilizzare la famiglia nel processo assistenziale e riabilitativo del tossicodipendente nonché di avvalersi della collaborazione del medico di fiducia quale figura fondamentale anche ai fini della prevenzione di una iperprescrizione di sostanze psicoattive. In tutti i casi si deve comunque prevedere il concomitante supporto psico-sociale da parte dei membri della équipe.

Non si ritiene opportuno, tranne in casi di effettiva e motivata eccezione, prevedere in questa fase l'affidamento della sostanza tramite farmacia che, tra l'altro, consentirebbe una facile sottrazione ai suddetti interventi di ordine psico-sociale, ai necessari controlli sulla effettiva assunzione del metadone e ai controlli di laboratorio non preavvisati per assicurarsi che il tossicodipendente non assuma più eroina.

Accordo o contratto terapeutico.

Deve essere ben chiaro sia all'operatore che al paziente che il fine principale di questo trattamento è l'interruzione già durante il trattamento stesso della assunzione dell'eroina da strada fino ad arrivare alla situazione di non assunzione di qualunque sostanza oppioide, e di non dipendenza da altre sostanze psicotrope. Per questo motivo è necessaria una libera e consapevole adesione al contratto terapeutico. Il contratto prevederà che oltre un certo numero di ricadute con eroina o di fallimento del trattamento, si interrompa, per il momento, il trattamento a scalare e si passi ad un altro tipo di trattamento.

Sulla base delle esperienze effettuate si ritiene che sia inopportuno insistere con un trattamento a scalare dopo tre-cinque ricadute. Va però tenuto presente che l'équipe deve valutare attentamente i motivi alla base della ricaduta, se dipendono da un dosaggio di metadone insufficiente a bloccare i sintomi dell'astinenza, o da una scarsa motivazione nel soggetto, o da altri fattori, quali una non libera accettazione iniziale. In questi casi è necessario assicurare al tossicodipendente il massimo appoggio psico-sociale, o riconsiderare l'opportunità di questo tipo di trattamento.

E' necessario che il paziente conosca e aderisca alle modalità di trattamento (dosi, tempi, colloqui, controlli, ecc.) senza peraltro fare del problema sul dosaggio il momento centrale di rapporto fra operatori e tossicodipendenti.

Metodiche analitiche di laboratorio di controllo.

Al fine di evitare di portare avanti un trattamento inutile o con modalità inadeguate è necessario accertarsi durante il trattamento che il fine principale di interrompere l'assunzione di eroina da parte del tossicodipendente sia stato conseguito; ci si avvarrà pertanto di ripetuti controlli (almeno due volte a settimana con i metodi meno sensibili) sui metaboliti urinari dei morfinici, senza preavvisare il tossicodipendente del giorno in cui verranno effettuati. Così come è opportuno controllare l'assunzione del metadone, analisi attualmente possibile con i metodi immunoenzimatici. Si fa presente la necessità che i laboratori abilitati per le suddette analisi siano dotati di un controllo di qualità interno e siano inseriti in un programma di controllo di qualità esterno.

Si fa inoltre presente che:

a) è necessario adottare le più idonee misure per essere certi che le urine da analizzare appartengano al tossicodipendente;

b) l'uso di metodi estremamente sensibili quali il RIA, puo dare risultati positivi per assunzioni che risalgono a qualche giorno (circa cinque giorni) prima del prelievo, assunzioni quindi che potrebbero essere precedenti all'inizio del trattamento;

c) l'uso di metodi meno sensibili quali quelli *immunoenzimatici* può far sfuggire assunzioni di dosi basse o medie di eroina avvenute precedentemente alle ventiquattro ore.

A titolo orientativo si riporta in allegato uno schema sulle relazioni tra metodi di analisi, tempo trascorso dall'assunzione, dosaggi assunti e tassi urinari rilevati (tabelle 1 e 2).

Si ricorda inoltre la necessità del controllo dell'assunzione di altre sostanze psicoattive, sia perché se assunte in dosi notevoli equivalgono ad un insuccesso terapeutico, per il quale si devono adottare gli opportuni interventi, sia per evitare sinergismi e/o interazioni farmacologiche tali da poter produrre anche il decesso.

Individuazione della dose iniziale quotidiana.

La dose iniziale di trattamento non deve superare in maniera significativa quella corrispondente al grado di dipendenza fisica sviluppata dal soggetto, poiché in tal caso si aggraverebbe tale dipendenza, né deve essere significativamente inferiore, poiché non sarebbe sufficiente per antagonizzare i sintomi dell'astinenza creando immediata disillusione e ricorso alla droga.

Tale dose iniziale quotidiana non può essere stabilita per « contrattazione » con il tossicodipendente né in base alle dosi di eroina che lo stesso riferisce di assumere abitualmente, o in base ai valori dei metaboliti urinari degli oppioidi, ma va individuata clinicamente su ciascun soggetto secondo il suo grado di dipendenza fisica. Il tossicodipendente tende a richiedere una dose maggiore per poter rinnovare gli effetti « euforizzanti » provati con l'eroina, ma lo scopo del trattamento è bloccare solamente la sofferenza astinenziale.

Pertanto l'individuazione della dose iniziale sarà effettuata stabilendo quale sia la dose minima necessaria per controllare i sintomi dell'astinenza.

Sarà allora necessario osservare la comparsa di tale sintomatologia per la cui osservazione e valutazione si rimanda all'allegato tecnico della circolare n. 39/1984. Subito dopo la comparsa dei primi sintomi dell'astinenza si somministrerà una dose orale di 10-20 mg (in relazione alla gravità dei sintomi) di metadone e si continuerà ad osservare periodicamente il paziente per un arco di tempo di tre-sei ore. Se i sintomi non scompaiono entro trenta minuti o ricompaiono nell'arco di tempo suddetto verrà somministrata un'ulteriore dose di 5-10 mg a seconda della gravità dei sintomi.

Non è opportuno somministrare, per bloccare l'astinenza, una dose iniziale superiore ai 30 mg né la dose quotidiana di trattamento deve superare i 40 mg (eccetto nei casi con documentata tolleranza a più di 40 mg/die di metadone).

40 mg/die infatti sono sufficienti anche nei casi più gravi di dipendenza fisica per impedire la comparsa dei sintomi dell'astinenza.

Qualora per motivi organizzativi non sia possibile procedere all'osservazione dell'astinenza nel momento in cui il tossicodipendente chiede di entrare in trattamento sarà necessario farlo tornare in un altro momento per espletare tale procedura, o indirizzarlo a tal fine ad un servizio di riferimento appositamente organizzato per tali procedure diagnostico-cliniche.

Una volta stabilito il dosaggio totale per le ventiquattro ore sarà opportuno il giorno successivo confermare o correggere tale dose, se necessario, sulla base di una ulteriore valutazione delle condizioni cliniche del paziente.

Dosi a scalare.

Una volta che il paziente si è stabilizzato al dosaggio così stabilito (due-cinque giorni circa) si inizierà il graduale decremento delle dosi.

E' stato dimostrato che una riduzione del 10-20% della dose quotidiana è generalmente ben tollerato e provoca un minimo disagio nel paziente. Molti schemi di trattamento a scalare si basano su una riduzione di 5 mg/die.

Nei pazienti trattati ambulatoriamente può essere opportuna una riduzione più lenta (es. di 5 mg ogni due giorni).

Durata del trattamento.

La durata varia naturalmente in relazione alla dose iniziale, alle condizioni psico-fisiche del soggetto, alla durata e al grado di dipendenza sviluppati prima del trattamento.

Generalmente il periodo di trattamento va da un minimo di sette giorni ad un massimo di ventuno. Tale limitazione di tempo trova giustificazione nel fatto di voler proteggere soggetti con una bassa dipendenza da sostanze oppioidi, dall'induzione di una dipendenza più grave che un periodo più lungo di trattamento con metadone può determinare. Si tenga pertanto presente che per pazienti che abbiano assunto per un lungo periodo alte dosi di metadone sono necessari periodi più lenti e modalità più graduali di disintossicazione. Questo a causa della più persistente dipendenza fisica che il metadone ad alte dosi, e per l'emivita più lunga, determina rispetto all'eroina.

Controindicazioni e avvertenze particolari.

Per le tossicodipendenti in gravidanza è controindicata sia l'attesa dei sintomi dell'astinenza che una procedura a scalare rapida. Per il trattamento di queste pazienti si rimanda alla circolare n. 82/1984 relativa all'assistenza alla gestante tossicodipendente.

Poiché non sono eccezionali i casi di tossicodipendenti con psicosi in atto mascherate dagli effetti degli oppioidi si tenga presente la possibilità di dover fronteggiare episodi psicotici acuti che si manifestano in questi pazienti con la sottrazione di sostanze oppioidi.

Si ricorda la necessità, come già accennato nell'allegato tecnico alla circolare n. 43/1984, di far presente ai pazienti che man mano che diminuisce la dose di metadone, aumenta la loro sensibilità agli oppioidi, per cui dosi di eroina alle quali erano precedentemente tolleranti, possono determinare una intossicazione acuta. Sarà pertanto opportuno che i servizi facciano presente questa eventualità anche alle famiglie e ai medici di famiglia affinché provvedano a rifornirsi di naloxone che comunque non dovrà mai mancare nel servizio.

Particolare attenzione dovrà essere posta alla eventualità tutt'altro che rara che, a causa della politossicomania, i pazienti in trattamento con metadone, anche al fine di controbilanciare gli effetti di sedazione di tale sostanza, assumano psicostimolanti (cocaina, anfetaminici) e/o altri psicofarmaci e alcool.

TABELLA 1

Dosaggi della morfina nelle urine

Metodica	Range di sensibilità	Range di attendibilità ore o giorni dalla assunzione di 10 mg di eroina 100% 50-60% circa
TLC	1-10 microgr/ml	12 - 24 ore
Spettrofotometro U.V. . .	0,5-2 microgr/ml	24 - 36 ore
Gas-cromatografo a ionizzazione di fiamma	100 ng/ml	2 - 4 giorni
Metodi immunoenzimatici	200 ng/ml	2 - 3 giorni
FRAT (free radical assay technique)	10 ng/ml	5 - 8 giorni
RIA	1-5 ng/ml	7 - 12 giorni
HPLC:		
UV	60-300 ng/ml	1 - 3 giorni
electrochemical detector	1-10 ng/ml	7 - 12 giorni

Valori medi:

a) valutati tenendo conto delle variabilità individuali nella velocità di eliminazione della morfina;

b) riferiti a una dose di circa 10 mg di eroina e.v.

TABELLA 2

Metodiche di indagine sulle urine e relativi intervalli di tempo dall'assunzione dei quali è possibile l'individuazione di alcune sostanze psicotrope.

Sostanza	Intervallo di tempo (ore)	Metodiche
Barbiturici	24-48	TLC, GLC, IA
Amfetamina	12-24	TLC, GLC, IA
Metadone	24-48	TLC, GLC, IA
Cocaina	3-24	TLC, GLC, IA

Ordine di sensibilità delle metodiche TLC, GLC, Immunoassay (IA) (da « Testing ad screening for drugs of abuse, G.G. De Antelis, Marcel Kekker Inc. New York and Basel).

(6192)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avvisi relativi ai risultati di concorsi a posti di direttore di sezione straordinario, di sperimentatore, di ecologo e di segretario.

Nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 10 del 26 ottobre 1984 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste è stata pubblicata la relazione della commissione giudicatrice del concorso, per titoli e per esami, ad un posto di direttore di sezione straordinario nel ruolo dei direttori di sezione degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva scientifica, per la direzione della sezione operativa periferica di Potenza dell'istituto sperimentale per la zootecnia.

Nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 10 del 26 ottobre 1984 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste è stata pubblicata la relazione della commissione giudicatrice del concorso, per titoli e per esami, ad un posto di direttore di sezione straordinario nel ruolo dei direttori di sezione degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva scientifica, per la direzione della sezione operativa centrale di elaiografia e miglioramento genetico dell'istituto sperimentale per l'olivicoltura di Cosenza.

Nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 10 del 26 ottobre 1984 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste è stata pubblicata la relazione della commissione giudicatrice del concorso, per titoli e per esami, ad un posto di direttore di sezione straordinario nel ruolo dei direttori di sezione degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva scientifica, per la direzione della sezione operativa periferica di Palermo di sperimentazione applicativa dell'istituto sperimentale per l'olivicoltura.

In data 26 ottobre 1984 sono stati pubblicati nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 10 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste i risultati del concorso, per titoli ed esami, e con programma di esame in selvicoltura, a tre posti di sperimentatore nel ruolo degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva scientifica, indetto con decreto ministeriale 25 novembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 28 marzo 1983.

In data 26 ottobre 1984 sono stati pubblicati nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 10 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste i risultati del concorso, per esami, a due posti di ecologo nel ruolo dei servizi di ecologia e difesa delle piante dalle avversità meteoriche, settima qualifica funzionale, indetto con decreto ministeriale 16 novembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 28 marzo 1983.

In data 26 ottobre 1984 sono stati pubblicati nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 10 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste i risultati del concorso a due posti di segretario in prova nel ruolo dei servizi contabili degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, sesta qualifica funzionale, indetto con decreto ministeriale 16 novembre 1982 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 14 marzo 1984.

(6145)

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Avviso relativo alla pubblicazione di concorsi a posti nel ruolo tecnico professionale

Si comunica che nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte II (personale-concorsi), n. 23, del 19 novembre 1984 sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto di embriologia molecolare - Arco Felice;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto per i circuiti elettronici - Genova;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto per l'automazione navale - Genova;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato al centro di fisiologia del lavoro muscolare - Milano;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto di geologia applicata alla pianificazione viaria ed all'uso del sottosuolo - Padova;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto di geologia applicata alla pianificazione viaria ed all'uso del sottosuolo - Padova;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto di geologia applicata alla pianificazione viaria ed all'uso del sottosuolo - Padova;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto per la tecnica del freddo - Padova;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto internazionale per le ricerche geotermiche - Pisa;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto di fisica atomica e molecolare - Pisa;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto per il trattamento dei minerali - Roma;

concorso pubblico, per esami, ad un posto di agente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto per il trattamento dei minerali - Roma;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto di cosmogeofisica - Torino;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato al centro studio per la propagazione ed antenne - Torino;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato al centro di studio per la televisione - Torino;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato al centro di studio per l'elaborazione numerale dei segnali - Torino;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto di teoria e struttura elettronica e comportamento spettrochimico dei composti di coordinazione - Montelibretti (Roma);

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di ricerca per la protezione idrogeologica nel bacino padano - Torino;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato al centro di fisica degli stati aggregati ed impianto ionico - Trento.

(6213)

REGIONE VENETO

Concorsi a posti di personale sanitario medico presso unità sanitarie locali della regione

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso unità sanitarie locali della regione, a:

otto posti di direttore sanitario;

un posto di primario di radiologia diagnostica (a tempo pieno);

un posto di primario di recupero e rieducazione funzionale (a tempo pieno).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il bando integrale del concorso è pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione.

(6261)

REGIONE LOMBARDIA

Concorso a due posti di assistente medico - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica - disciplina: igiene, epidemiologia e sanità pubblica, presso l'unità sanitaria locale n. 20.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 20, a due posti di assistente medico - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica - disciplina: igiene, epidemiologia e sanità pubblica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. n. 20 in Chiavenna (Sondrio).

(6193)

Concorsi a vari posti presso l'unità sanitaria locale n. 23

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;

un posto di aiuto e un posto di assistente di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente medico (area funzionale di medicina), da assegnare al nucleo operativo per l'assistenza alle tossicodipendenze;

un posto di psicologo collaboratore, da assegnare al nucleo operativo per l'assistenza alle tossicodipendenze;

un posto di assistente sociale collaboratore, da assegnare al nucleo operativo per l'assistenza alle tossicodipendenze;

un posto di operatore professionale collaboratore-infermiere professionale, da assegnare al nucleo operativo per l'assistenza alle tossicodipendenze.

Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. n. 23 in Tirano (Sondrio).

(6194)

REGIONE SICILIA

Concorso ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche presso il presidio ospedaliero « Barone Romeo » di Patti dell'unità sanitaria locale n. 46.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 46, ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche presso il presidio ospedaliero « Barone Romeo » di Patti (a tempo definito).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Patti (Messina).

(6148)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico presso l'unità sanitaria locale n. 46.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 46, a:

Presidio ospedaliero « Barone Romeo » di Patti:

un posto di direttore sanitario;

un posto di primario di radiologia.

Presidio ospedaliero « Paladini-Bua » di S. Piero Patti:

un posto di primario di geriatria;

un posto di aiuto di geriatria;

un posto di aiuto del laboratorio di analisi (a tempo pieno).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Patti (Messina).

(6149)

ORDINE MAURIZIANO DI TORINO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di nefrologia ed emodialisi presso l'ospedale mauriziano di Torino.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di nefrologia ed emodialisi presso l'ospedale mauriziano di Torino.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Torino.

(6195)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita *Italia*	Prezzi di vendita *Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227